



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 12

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 11 giugno 2008

**INDICE****Commissioni permanenti**

4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	<i>Pag.</i>	96
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	99
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	101
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	114
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	127
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	»	132
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	135
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	138
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	147
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	»	151

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

**Commissioni congiunte**

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

**Commissioni bicamerali**

Per la sicurezza della Repubblica . . . . .	<i>Pag.</i>	152
---	-------------	-----

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	153
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri . . . . .	»	154
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo - Pareri . . . . .	»	155
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .	»	156

<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	157
-------------------------------	-------------	-----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 11 giugno 2008

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*  
STEFANI

*indi del Presidente della IV Commissione della Camera*  
CIRIELLI

*Intervengono i ministri degli affari esteri Frattini e della difesa La Russa.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente STEFANI avverte che è stata autorizzata la pubblicità dei lavori della seduta odierna mediante trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare della Camera. La pubblicità dei lavori sarà inoltre assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della difesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 27-bis, del decreto-legge n. 8 del 2008, sugli sviluppi relativi alle missioni internazionali**

Il presidente STEFANI introduce il tema delle comunicazioni.

Interviene, quindi, il senatore DINI (*PdL*), presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato.

I ministri FRATTINI e LA RUSSA rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati BOSI (*UdC*) e Leoluca ORLANDO (*IdV*), il senatore DIVINA (*LNP*), i deputati FASSINO (*PD*) e ANTONIONE (*PdL*), la senatrice Roberta PINOTTI (*PD*), il deputato Margherita BONIVER (*PdL*), il senatore RAMPONI (*PdL*), il deputato CICU (*PdL*), il senatore PERDUCA (*PD*), i deputati Fiamma NIRENSTEIN (*PdL*) e PAGLIA (*PdL*).

Replicano agli intervenuti il ministro degli affari esteri FRATTINI e il ministro della difesa LA RUSSA.

Il presidente STEFANI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Mercoledì 11 giugno 2008

6<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
BERSELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 giugno scorso.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna a partire dall'emendamento 2.250. Ricorda altresì che nel corso della seduta antimeridiana di ieri sono stati acquisiti i pareri dei relatori e dei rappresentanti del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché su quelli volti ad aggiungere disposizioni ulteriori dopo il medesimo.

Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti 2.250, 2.4, 2.5 e 2.300.

Il senatore BALBONI (*PdL*) ritira l'emendamento 2.7.

Dopo che le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 2.8, il presidente BERSELLI (*PdL*) ricorda che l'emendamento 2.100 è già stato approvato nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nel ribadire l'importanza delle misure introdotte dall'emendamento in esame, dichiara di non potere accedere alla richiesta di ritiro formulata dal presidente Berselli nella seduta pomeridiana di ieri, e di voler insistere per la votazione dell'emendamento.

L'emendamento 2.0.2, previa controprova, è posto ai voti e respinto. Dopo che il senatore BODEGA (*LNP*) ha ritirato l'emendamento 2.0.1, il presidente BERSELLI (*PdL*) dichiara assorbito l'emendamento 2.0.3 in ragione della approvazione dell'emendamento 2.8.

Il senatore CASSON (*PD*), nel sottolineare come la portata normativa dell'emendamento 2.0.3 sia più ampia dell'emendamento 2.8, invita il presidente Berselli a rivalutare la propria decisione.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, nel prendere atto dei rilievi testé formulati dal senatore Casson, accoglie la richiesta e pone ai voti l'emendamento 2.0.3, il quale risulta respinto.

Dopo che il presidente BERSELLI (*PdL*) ha ricordato che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 3, si passa all'esame dell'articolo 4 del decreto-legge.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.3, 4.14, 4.15, 4.16, 4.2, 4.18, 4.19, 4.17, 4.5, 4.4, 4.20 e 4.22. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.21, 4.01 e 4.03, esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.23.

Con riferimento all'emendamento 4.1, sottolinea l'opportunità di procedere alla votazione per parti separate, dichiarandosi favorevole alla prima parte del medesimo ed invitando i presentatori a ritirare la seconda parte.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme ai relatori, ribadendo l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti presentati da senatori del Gruppo delle Autonomie tutti volti ad affievolire le sanzioni comminate a coloro che violano le norme del codice della strada in materia di limiti di velocità o di guida in stato di ebbrezza; emendamenti che si pongono in contrasto con le finalità dello stesso decreto-legge in esame. Con riferimento poi agli emendamenti 4.21, 4.01 e 4.03 sottolinea

come la richiesta di ritiro sia legata all'esigenza di valutare le tematiche trattate in tali proposte emendative nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 733 in materia di sicurezza pubblica.

Dopo aver ribadito l'orientamento favorevole del Governo sulla prima parte dell'emendamento 4.1, osserva come l'invito al ritiro della seconda parte del medesimo emendamento sia legato alla necessità di non attribuire un ulteriore e gravoso compito alle forze di polizia.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.6 il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*), il quale osserva come l'eccessivo inasprimento del quadro sanzionatorio ed in particolare l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della confisca del veicolo, sia inaccettabile sul piano sociale. A parere dell'oratore, la normativa vigente se applicata in modo corretto e puntuale, come sempre avviene nella provincia di Bolzano, appare più che congrua per sanzionare le infrazioni, anche gravi del codice della strada.

Dopo un breve intervento del sottosegretario MANTOVANO, nel quale si sottolinea che la normativa del codice della strada è fatta applicare dalle forze di polizia uniformemente su tutto il territorio nazionale, le Commissioni riunite con distinte e successive votazioni respingono gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

Dopo che il senatore DIVINA (*LNP*) ha ritirato l'emendamento 4.21, le Commissioni riunite respingono con distinte e successive votazioni gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.3, 4.14, 4.15, 4.16, 4.2, 4.18, 4.19, 4.17 e 4.5.

Dopo che le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento del Governo 4.100, il senatore VALENTINO (*PdL*) fa proprio e sottoscrive l'emendamento 4.1, dichiarandosi favorevole alla votazioni per parti separate.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene, anche a nome del proprio Gruppo, per dichiarazione di voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 4.1.

La prima parte dell'emendamento 4.1 dalle parole «al comma 1» fino a «altre violazioni della stessa norma» è posta ai voti ed approvata.

Interviene quindi per dichiarazioni di voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento il senatore CASSON (*PD*), osservando come sia condivisibile la previsione della sorveglianza dell'autorità accertatrice.

La seconda parte dell'emendamento 4.1 è quindi posta ai voti e respinta.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 4.4, risultano approvati, a seguito di successive e distinte votazioni, gli emendamenti 4.23 e 4.150, così come modificato ed integrato in ragione dell'approvazione dell'emendamento 4.23.

Approvato l'emendamento 4.500, il senatore DIVINA (*LNP*) ritira l'emendamento 4.22.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 4.200.

Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO e confidando nel fatto che la questione relativa al divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale sarà affrontata nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 733, il senatore COMPAGNA (*PdL*) ritira l'emendamento 4.0.1.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 4.0.2, il senatore BALBONI (*PdL*) ritira l'emendamento 4.0.3.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5.

Il sottosegretario MANTOVANO ritira l'emendamento 5.200 e presenta l'emendamento 5.300 illustrandolo brevemente.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.7, 5.17, 5.1, 5.2, 5.19, 5.8, 5.5, 5.11, 5.23, 5.4, 5.6, 5.9. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.10, 5.14, 5.13, 5.24, 5.22, 5.18, 5.15, 5.16, 5.12, 5.20, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4, dichiara il proprio avviso favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.300.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime un giudizio critico sull'emendamento 5.300, il quale non solo non risolve gran parte delle perplessità emerse nel corso del dibattito, ma rischia addirittura di porre ulteriori problemi interpretativi.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) invita il Governo ad un'ulteriore riflessione sulle conseguenze applicative dell'emendamento, nella parte in cui prevede l'istituto della confisca per ogni forma di cessione a titolo oneroso. Concretamente, infatti, si potrebbe verificare la situazione paradossale, per la quale le autorità giudiziarie si troverebbero costrette ad imporre la confisca di immobili detenuti da persone anziane o disabili, solo perché in essi sono ospitate collaboratrici domestiche sprovviste di permesso di soggiorno.

Il senatore CASSON (*PD*), pur esprimendo apprezzamento per il tentativo del Governo di migliorare la formulazione dell'articolo 5 attraverso l'indicazione in modo più puntuale dei titoli concessori idonei a configurare le circostanze incriminatrici, ritiene che l'emendamento in esame meriti comunque un'ulteriore ponderazione, al fine di risolvere i nodi problematici rilevati.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) nell'associarsi alle richieste testé formulate, osserva come l'attuale formulazione dell'emendamento 5.300 non chiarisca fra l'altro se la confisca, nel caso in cui il concedente abbia fornito alloggio in una stanza ad uno straniero privo di permesso di soggiorno, debba riguardare l'intero immobile o anche soltanto parti di esso.

Il senatore VALENTINO (*PdL*), nel prendere atto del tenore dei rilievi formulati, invita la presidenza delle Commissioni riunite a disporre il temporaneo accantonamento dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, accedendo alla richiesta del senatore Valentino, dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e di passare all'esame dell'articolo 6.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore VIZZINI (*PdL*), relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.21, 6.22, 6.16, 6.1, 6.19, 6.17, 6.23, 6.24, 6.8, 6.5, 6.2, 6.18 e 6.4 e favorevole sull'emendamento 6.3. Inoltre, invita a ritirare gli altri emendamenti.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritiene immotivato l'invito al ritiro espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sulle proposte da lui presentate tendenti a coordinare i poteri penetranti che vengono riconosciuti al Sindaco con le attività di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico cui sono preposti il Questore e il Prefetto. Tuttavia ritira tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, riservandosi di ripresentare proposte di contenuto analogo in sede di esame del disegno di legge ordinario presentato dal Governo.

Il senatore PROCACCI (*PD*) chiede che il rappresentante del Governo motivi il parere contrario sugli emendamenti 6.21 e 6.22. Si tratta di correzioni necessarie per coordinare la politica della sicurezza sul territorio che non mettono in discussione l'autonomia degli enti locali. In

particolare l'emendamento 6.22 intende semplicemente anticipare il momento in cui il Sindaco deve informare il Prefetto.

Il senatore CASSON (*PD*) ricorda che le proposte in esame sottendono un dibattito assai articolato sui poteri di ordinanza del Sindaco in rapporto alle prerogative spettanti al Questore e al Prefetto. Su tale materia le posizioni, anche all'interno del suo Gruppo, sono ancora non omogenee.

Il senatore MARITATI (*PD*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 6.21 e 6.22.

Anche il senatore D'AMBROSIO (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 6.21 e 6.22, osservando che un'informativa preventiva al Prefetto sarebbe più congrua, considerato anche il potere sostitutivo del Governo previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in particolare nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Il sottosegretario MANTOVANO precisa che la proposta di riscrittura dell'articolo 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali scaturisce dal confronto svoltosi anche durante la scorsa Legislatura fra il Ministro dell'interno, i Sindaci delle principali città e le associazioni rappresentative dei Comuni. Il Governo ritiene che la formulazione dell'articolo 6, ancorché migliorabile, rappresenta un punto di equilibrio fra le posizioni che prediligono una concezione centralistica per le politiche della sicurezza urbana e quelle che propongono un approccio basato su un maggiore decentramento.

L'emendamento 6.21, ad avviso del Governo, rappresenterebbe un arretramento, mentre il dovere di informazione, anche se successiva, consentirebbe in ogni caso al Prefetto di intervenire tempestivamente.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) invita il Governo a considerare – eventualmente per la discussione in Assemblea – l'ipotesi di prevedere che l'informazione al Prefetto avvenga preventivamente.

Il sottosegretario MANTOVANO si riserva di valutare tale proposta in vista della discussione in Assemblea.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 6.21 e 6.22, mentre l'emendamento 6.16 decade per l'assenza dei proponenti.

Respinti gli emendamenti 6.1 e 6.19, decade l'emendamento 6.17 per l'assenza dei proponenti. Anche gli emendamenti 6.23, 6.24 e 6.8 risultano respinti.

Il senatore LAURO (*PdL*) chiede al rappresentante del Governo di motivare il parere contrario sull'emendamento 6.5, che viene momentaneamente accantonato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), l'emendamento 6.2 è respinto.

Riprende l'esame dell'emendamento 6.5. Il sottosegretario MANTOVANO osserva che la disposizione contenuta nel testo consente una maggiore discrezionalità nell'uso degli strumenti, i quali non si limitano all'assistenza della forza pubblica, ma investono anche la tutela della salute e le condizioni di alloggio. Ribadisce pertanto l'invito a ritirare l'emendamento.

Il senatore LAURO (*PdL*) ritira l'emendamento 6.5.

L'emendamento 6.2 è respinto, mentre è accolto l'emendamento 6.3. L'emendamento 6.18 decade per l'assenza dei proponenti e gli emendamenti 6.7 e 6.6 sono ritirati dal senatore BODEGA (*LNP*).

La senatrice BASTICO (*PD*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 6.20, sottolineando tuttavia il rilievo che assume l'atto di indirizzo del Ministro dell'interno, al fine di assicurare l'omogeneità e la coerenza della politica della sicurezza sul territorio nazionale. Auspica, quindi, che il Ministro dell'interno provveda ad adottare detto atto di indirizzo, soprattutto nella fase iniziale di attuazione delle nuove disposizioni.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.4 e preannuncia un voto favorevole, sottolineando l'opportunità di evitare la creazione di ulteriore contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale.

Il sottosegretario MANTOVANO ribadisce il parere contrario, osservando che si tratta di una norma superflua in ragione della prevalenza degli statuti speciali rispetto alle norme di legge ordinaria.

Il senatore CASSON (*PD*), condividendo l'osservazione del rappresentante del Governo, preannuncia un voto contrario.

Anche il senatore VIZZINI (*PdL*), relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, ribadisce il parere contrario all'emendamento 6.4, che ritiene lesivo dell'autonomia delle Regioni e delle Province a statuto speciale.

L'emendamento 6.4 è respinto.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il senatore VIZZINI (*PdL*), relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 7.5 e 7.7. Invita a ritirare anche l'emendamento 7.4, che deve intendersi riferito all'articolo 8.

Esprime poi un parere favorevole sugli emendamenti 7.3 e 7.8, ove riformulati nel senso di riferirli soltanto alla polizia «provinciale» e non anche a quella regionale. Invita inoltre a ritirare gli emendamenti 7.2 e 7.1 e a trasformare in ordine del giorno di contenuto analogo l'emendamento aggiuntivo 7.0.1.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno che recepisca il contenuto dell'emendamento 7.0.1.

Dopo che il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ha ritirato l'emendamento 7.5, il senatore VITALI (*PD*) aggiunge la propria firma e dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.7, ribadendo l'esigenza di una legge-quadro che disciplini il ruolo e la funzione delle polizie municipali, anche sulla base dei principi definiti recentemente dal *Forum* per la sicurezza urbana. In proposito, preannuncia un ordine del giorno.

L'emendamento 7.7 è respinto.

Il senatore BODEGA (*LNP*), accogliendo l'invito del relatore, riformula gli emendamenti 7.3 e 7.8 in un nuovo testo, 7.3 (testo 2) e 7.8 (testo 2), mentre ritira gli emendamenti 7.2 e 7.1.

Le Commissioni riunite convengono di rinviare la votazione dell'emendamento 7.4 in sede di votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Sono quindi accolti gli emendamenti 7.3 (testo 2) e 7.8 (testo 2), mentre l'emendamento 7.0.1 è fatto proprio dal senatore SARO (*PdL*) e ritirato, con riserva di presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, nell'esprimere i prescritti pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 8 del decreto-legge, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.1 e 8.4. Per quel che concerne l'emendamento 8.2 invita i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno o, in subordine, a ritirarlo.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori. Nel ribadire la richiesta di ritiro degli emendamenti 8.4 e 8.2, osserva che le problematiche da essi affrontate meritano una ulteriore riflessione, tale da assicurare un miglior temperamento fra le esigenze della sicurezza pubblica nazionale e quelle dell'implementazione delle forme di partecipazione della polizia municipale alla gestione del controllo del territorio, anche attraverso l'accesso alle banche dati del Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.

Accedendo alla richiesta dei relatori e dei rappresentanti del Governo, il senatore BOSCETTO (*PdL*) ritira l'emendamento 8.4. Sono quindi ritirati gli emendamenti 8.1 e 8.2 rispettivamente dai senatori SALTAMARTINI (*PdL*) e DIVINA (*LNP*).

Si passa poi all'esame dell'articolo 9.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sono quindi posti unitamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (*IdV*), l'emendamento 9.4 è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, esprime parere favorevole sul complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 10.

Il sottosegretario CALIENDO si esprime in senso conforme al relatore.

Interviene quindi il senatore CENTARO (*PdL*) sugli emendamenti 10.1 e 10.3. Con riferimento alla prima delle proposte emendative osserva che sarebbe necessario apportare talune modifiche volte a precisare che i procedimenti avviati debbano proseguire anche nei confronti degli aventi causa del reo. Per quel che attiene all'emendamento 10.3 invita i relatori a svolgere un'ulteriore riflessione sulla portata applicativa dei provvedimenti ablativi, disposti nel caso in cui beni già definitivamente confiscati, tornino anche indirettamente, successivamente all'assegnazione o alla destinazione, nella disponibilità del soggetto sottoposto alla originaria misura

di prevenzione. A parere dell'oratore, infatti, la confisca del bene in tal caso finirebbe per danneggiare l'amministrazione destinataria o assegnataria del bene stesso a seguito dell'applicazione della prima misura ablativa. Sottolinea poi che sarebbe opportuno, con riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso, ampliare l'ambito soggettivo della disposizione, prevedendo la sanzione della simulazione anche per i trasferimenti a titolo oneroso a soggetti estranei al nucleo familiare del reo.

Il sottosegretario CALIENDO ritiene che una attenta e sistematica lettura delle disposizioni di cui all'emendamento in esame consenta di fugare le perplessità testé formulate.

Il senatore LUMIA (*PD*), nel riservarsi di presentare per l'esame in Assemblea una puntuale proposta emendativa, osserva come sarebbe più opportuno prevedere la sanzione in ogni caso di simulazione del trasferimento o dell'intestazione, a prescindere dal titolo.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 10.200 e 10.4, di analogo contenuto.

Le Commissioni riunite approvano quindi con distinte e successive votazioni gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.200, così come modificato dalla approvazione degli emendamenti testé citati, risulta quindi assorbito l'emendamento 10.4.

Le Commissioni riunite approvano infine l'emendamento 10.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamento 11.200.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) esprime un giudizio fortemente critico sulla formulazione dell'emendamento 11.200, il quale non risolve la confusione circa il riparto di competenze fra le autorità giudiziarie in materia di misure di prevenzione, ingenerata dall'attuale formulazione dell'articolo 11.

Dopo che il sottosegretario CALIENDO ha ribadito la portata applicativa dell'emendamento 11.200, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 11.1.

Posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.200, risulta precluso l'emendamento 11.2.

Interviene quindi per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 11.0.100 il senatore LUMIA (*PD*). A parere dell'oratore le disposizioni introdotte dall'emendamento in esame, nella parte in cui prevedono quale conseguenza della riabilitazione la cessazione dei divieti conseguenti all'applicazione con provvedimento definitivo delle misure di prevenzione, rappresentano un affievolimento della normativa per il contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Il sottosegretario CALIENDO, prendendo atto dei rilievi formulati, ritira gli emendamenti 11.0.100 e 11.0.200 riservandosi di effettuare un'ulteriore valutazione delle disposizioni in esse contenute e eventualmente di ripresentare tali proposte nel corso dell'esame in Assemblea.

Si passa quindi all'articolo 12.

Dopo che il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) ha ritirato l'emendamento 12.1, il presidente BERSELLI (*PdL*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12 dal Governo ed invita contestualmente i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, sui quali peraltro la Commissione bilancio ha formulato rilievi *ex* articolo 81 della Costituzione, e gli emendamenti 12.0.6, 12.0.2, 12.0.5 e 12.0.1.

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 12.0.4, risultano approvati gli emendamenti 12.100 e 12.0.100.

Interviene quindi sull'emendamento 12.0.3 la senatrice DELLA MONICA (*PD*) insistendo per la sua votazione.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento in esame il quale, seppure ampiamente condivisibile nelle finalità, risulta peraltro non strettamente attinente alla materia trattata dal decreto-legge.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritiene non fondati i dubbi circa l'ammissibilità dell'emendamento e invita a non utilizzare strumentalmente il criterio di omogeneità, tenendo conto delle diverse materie investite dalle stesse disposizioni del decreto-legge.

Il senatore BERSELLI (*PdL*), relatore per la Commissione giustizia, precisa di non aver eccepito l'inammissibilità delle disposizioni, avendo espresso solo alcune riserve. Inoltre, nel merito, non è contrario alla disciplina proposta, anche se ritiene più opportuno esaminarla in altra sede.

Il sottosegretario MANTOVANO ricorda la disponibilità del Governo a considerare con favore l'emendamento 5.3, presentato dal senatore D'Alia. Invita a tenere conto che l'eventuale reiezione dell'emendamento 12.0.3, che in alcune sue parti propone soluzioni normative analoghe, potrebbe precludere l'accoglimento dell'emendamento 5.3.

In proposito, ricorda che il testo unico sull'immigrazione già contempla la punibilità dei datori di lavoro che impieghino immigrati clandestini: l'emendamento in esame aggiunge una particolare tutela per il lavoratore, consistente nell'ammissione a programmi di assistenza. Il Governo in linea di principio non è contrario a tale ipotesi, ma ritiene opportuno svolgere un approfondimento anche per valutare i possibili oneri finanziari.

La senatrice DELLA MONICA (PD) ricorda che sono in atto programmi di assistenza analoghi ampiamente sperimentati: l'emendamento 12.0.3 propone di ampliare la platea dei beneficiari utilizzando risorse già disponibili. Insiste, quindi, per la votazione dell'emendamento 12.0.3.

Dopo prova e controprova, l'emendamento 12.0.3 risulta respinto. Successivamente, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD), è respinto anche l'emendamento 12.0.6.

Il senatore LUMIA (PD) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 12.0.4 che prevede un'ulteriore opportunità per i testimoni di giustizia, che rappresentano una risorsa essenziale per la lotta alla criminalità organizzata; molti di essi versano in condizioni di vita precarie proprio per aver offerto un importante servizio allo Stato.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea l'encomiabile finalità della proposta. L'invito a ritirla è motivato dal rischio che una norma di legge potrebbe determinare maggiori difficoltà. Infatti, ragioni di sicurezza e di tutela della dignità personale dei testimoni di giustizia suggeriscono di provvedere piuttosto con percorsi di reinserimento flessibili, che assicurino la riservatezza degli interessati e non diano luogo alla creazione di una specifica categoria di lavoratori assunti dalla pubblica amministrazione. Il Governo è comunque disponibile ad accogliere un ordine del giorno che inviti l'amministrazione a mantenere e rafforzare la tutela dei testimoni di giustizia.

Il senatore LUMIA (PD) precisa che l'emendamento 12.0.4 non postula un canale obbligatorio di assunzioni, ma individua una ulteriore opportunità tra quelle a disposizione dell'amministrazione.

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 12.0.4 e invita i relatori e i rappresentanti del Governo a considerare con favore la proposta.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) sottoscrive l'emendamento 12.0.4 e ricorda il vincolo di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, a norma del quale eccezioni all'accesso nella pubblica amministrazione mediante pubblico concorso possono essere previste solo con legge.

L'emendamento 12.0.4 è respinto.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) insiste per la votazione dell'emendamento 12.0.2.

Il senatore MARITATI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.2.

Il senatore BERSELLI (*PdL*), relatore per la Commissione Giustizia, condivide nel merito l'emendamento 12.0.2 e invita a riproporlo in altra sede.

L'emendamento 12.0.2 è respinto.

Il senatore LUMIA (*PD*) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 12.0.5, diretto ad escludere il gratuito patrocinio per gli imputati già condannati per gravi reati di criminalità organizzata.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) ricorda le rilevanti risorse che potrebbero essere risparmiate escludendo il gratuito patrocinio nei casi specifici indicati dall'emendamento 12.0.5.

Il sottosegretario MANTOVANO si riserva di svolgere un'ulteriore riflessione in occasione della discussione in Assemblea.

Il senatore CENTARO (*PdL*) suggerisce di ritirare l'emendamento per riproporlo nella discussione in Assemblea con una diversa formulazione che metta al riparo da censure per la disparità di trattamento formale e sostanziale che potrebbe determinarsi rispetto ad altri imputati. Auspica inoltre una riconsiderazione complessiva della disciplina del gratuito patrocinio.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.5, sottolineando che l'esclusione del gratuito patrocinio è disposta solo per gli imputati già condannati in via definitiva per reati gravissimi.

Il senatore VALENTINO (*PdL*), invitando i proponenti a tenere conto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, esprime il consenso anche dei senatori di maggioranza.

Il senatore MARITATI (*PD*) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 12.0.5 che, semmai, potrà essere riformulato durante la discussione in Assemblea.

Il sottosegretario MANTOVANO precisa che la richiesta di svolgere una riflessione più approfondita è connessa al riguardo nei confronti del dicastero direttamente competente; il parere deve essere concordato con il sottosegretario Caliendo, il quale si è dovuto assentare per partecipare a una seduta presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che la richiesta del Governo di valutare l'opportunità della norma, fermo il consenso nel merito, implica una sottovalutazione della sovranità e del ruolo del Parlamento.

L'emendamento 12.0.5 è respinto.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ritira l'emendamento 12.0.1.

Si riprende la trattazione dell'emendamento 5.300, del Governo, che era stato precedentemente accantonato.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea che l'articolo 5 introduce una ipotesi di delitto doloso che implica la piena consapevolezza anche dell'insussistenza del titolo di soggiorno. I casi particolari evocati nel dibattito si riferiscono comunque a rapporti di lavoro irregolari, nei quali il pagamento di un compenso per l'alloggio sarebbe comunque difficile da provare.

Il Governo conferma l'apprezzamento per gli emendamenti presentati ma non condivide la proposta di punire la violazione dell'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, rilevando soprattutto la condotta in contrasto con la legge, in particolare lo sfruttamento del lavoro.

L'emendamento 5.300, che riformula la prima parte dell'articolo 5, può dunque essere accolto dalle Commissioni riunite, salva la disponibilità del Governo a valutare soluzioni più efficaci, senza però alterare la struttura della norma. Assicura infine la disponibilità a tenere conto dei suggerimenti avanzati dal senatore Balboni per i casi in cui vi sia patteggiamento e sospensione della pena.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) nota che, per effetto dell'emendamento 5.300, potrebbe ulteriormente restringersi il mercato degli affitti a cui accedono gli immigrati, con conseguenze sociali gravissime, a causa delle preoccupazioni dei proprietari per le possibili sanzioni.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) precisa che gli emendamenti 5.1 e 5.2 considerano la violazione dell'obbligo di comunicazione un presupposto e non un comportamento da punire. Sottolinea inoltre l'importanza di rinviare alle autorità di pubblica sicurezza l'accertamento della condizione di irregolarità.

Il senatore PASTORE (*PdL*) invita il Governo a riflettere ancora sulle difficoltà applicative. A suo avviso, la verifica del titolo di soggiorno non deve competere all'autorità di pubblica sicurezza. Si chiede inoltre quali conseguenze si determinano per gli albergatori che danno alloggio a stranieri irregolari e per i cittadini extracomunitari intenzionati ad acquistare alloggi nel territorio nazionale.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) invita a svolgere un ulteriore approfondimento delle disposizioni in questione. Si riserva di presentare, in occasione della discussione in Assemblea, una riformulazione dell'articolo 5 tale da garantire una attuazione effettiva delle sue finalità che, peraltro, sono generalmente condivise.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) osserva che la norma sarebbe applicabile anche a rapporti in essere. A suo avviso la formulazione proposta comporta la responsabilità concorrente di chiunque e a qualsiasi titolo partecipi all'alienazione o alla concessione del bene.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, in considerazione della necessità di svolgere un ulteriore approfondimento dell'emendamento 5.300, dispone una sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle 12,15, riprende alle ore 12,50.*

Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario MANTOVANO riformula l'emendamento 5.300 in un testo 2.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) esprime serie perplessità sull'inserimento nel nuovo testo fra gli elementi necessari per la configurazione della fattispecie criminosa dell'ingiusto profitto. A ben vedere tale requisito, se non collegato all'approfittamento dello stato di bisogno, si presta a problemi di carattere interpretativo.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) ribadisce l'esigenza di sopprimere il richiamo all'onerosità della cessione.

Dopo un breve intervento del senatore LONGO (*PdL*) volto a ribadire la necessità del richiamo al carattere oneroso della cessione ai fini della configurabilità della fattispecie di reato, il sottosegretario MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.24.

Interviene quindi il senatore CASSON (*PD*) il quale ribadisce la necessità di collegare l'elemento dell'ingiusto profitto all'approfittamento

dello stato di bisogno con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'articolo 5.

Le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 5.7 e 5.17.

Dopo che il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) ha ritirato gli emendamenti 5.1 e 5.2, il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.19.

Posti ai voti risultano respinti gli emendamenti 5.19 e 5.8.

I senatori LAURO(*PdL*), SALTAMARTINI (*PdL*), BALBONI (*PdL*) e PASTORE (*PdL*) ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 5.5, 5.10, 5.14 e 5.13.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.22 il senatore CASSON (*PD*).

Il sottosegretario MANTOVANO, nel condividere il merito della proposta emendativa in esame, invita i presentatori a riformularlo in un emendamento aggiuntivo.

Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO il senatore CASSON (*PD*) riformula l'emendamento 5.22 in un testo 2, nel senso indicato.

Le Commissioni riunite approvano quindi con distinte votazioni gli emendamenti 5.22 (testo 2) e 5.24.

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (*PD*) ha insistito per la votazione dell'emendamento 5.18, volto ad aggravare le sanzioni comminate per i reati di sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, interviene il senatore CASSON per dichiarazione di voto favorevole, osservando come le misure introdotte dall'emendamento in esame rappresentino, tra l'altro, anche un efficace strumento per contrastare lo sfruttamento della prostituzione.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 5.18 il senatore BOSCETTO (*PdL*) fa proprio e ritira l'emendamento 5.11.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto l'emendamento 5.23, approvano l'emendamento 5.300 (testo 2).

Dopo che il presidente BERSELLI (*PdL*) ha ricordato che sono stati già ritirati gli emendamenti 5.15, 5.16 e 5.12, il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) ritira gli emendamenti 5.4 e 5.6.

Con riferimento quindi all'emendamento 5.20 il presidente BERSELLI avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario suggerendone una possibile riformulazione.

Dopo che il senatore MARITATI (*PD*) ha dichiarato di non accogliere le proposte di modifica formulate dalla Commissione bilancio, l'emendamento 5.20 è posto ai voti e respinto.

Posto ai voti e respinto l'emendamento 5.21, il sottosegretario MANTOVANO invita i presentatori a riformulare l'emendamento 5.3.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), cedendo alla richiesta formulata dal rappresentante del GOVERNO, riformula l'emendamento in un Testo 2, il quale è posto ai voti ed approvato.

Il senatore BIANCO (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.9 onde evitarne la decadenza per assenza dell'unico proponente.

Le Commissioni riunite dapprima respingono l'emendamento 5.9 e successivamente approvano l'emendamento 5.100.

Con riferimento agli emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 5, il sottosegretario MANTOVANO, nel ribadire la richiesta di ritiro già formulata, osserva come le questioni affrontate negli emendamenti suddetti saranno attentamente valutate dal Governo in sede di esame del disegno di legge n. 733.

Dopo che il senatore SARO ha ritirato l'emendamento 5.0.1, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 5.0.2.

Dopo che il senatore MUGNAI (*PdL*) ha ritirato l'emendamento 5.0.3, la senatrice DELLA MONICA (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.4, il quale, posto ai voti, è respinto.

Le Commissioni riunite convengono quindi di conferire ai relatori BERSELLI e VIZZINI di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge e sugli emendamenti accolti, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**EMENDAMENTI ED ORDINE DEL GIORNO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 692**

al testo del decreto-legge

**G/692/1/1-2**

BONFRISCO, GASPARRI, CARRARA, CASOLI

«*Il Senato,*

in sede di discussione del disegno di legge n.692, di conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica,

impegna il Governo:

ad adottare una disciplina che consenta di vendere, acquistare, detenere e portare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dispositivi contro le aggressioni personali, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum* in misura non superiore al 10%, quando si tratti di prodotti riconosciuti da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili, adottati anche sulla base di accertamenti peritali, come inoffensivi, innocui e non lesivi alla salute umana».

---

**Art. 1.**

**1.10**

D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, la parola: "quindici" è sostituita con la seguente: "sette".».

---

**1.10 (testo 2)**

D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, quinto periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sette;"».

---

**1.4**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea».*

---

**1.11**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», al comma primo, dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea».*

---

**1.13**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», al comma primo, sostituire le parole: «ai due anni», con le seguenti: «ai cinque anni».*

---

**1.12**

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art 235», al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice».*

---

**1.1**

SARO

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«L'ordine di espulsione dello straniero ovvero di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea è immediatamente esecutivo».

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 312», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«L'ordine di espulsione dello straniero ovvero di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea è immediatamente esecutivo».

---

**1.1 (testo 2)**

SARO

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«Ferre restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 312», al primo comma, aggiungere il seguente periodo:*

«Ferre restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettiva-

mente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

---

#### **1.14**

D'AMBROSIO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione ovvero di allontanamento, pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

---

#### **1.2**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».*

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».*

---

#### **1.200**

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 312", sostituire le parole: "o il cittadino di Stato" con le seguenti: "o il cittadino appartenente ad uno Stato membro".*

---

**1.16**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, dopo le parole: libertà personale» aggiungere le seguenti: «non inferiore a cinque anni.».*

---

**1.15**

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice.».*

---

**1.17**

D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, il comma secondo è sostituito dal seguente:*

«L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

---

**1.23**

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINO MAURO MARIA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:*

«b-bis) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona

della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

«*b-ter*) dopo l'articolo 604 è inserito il seguente:

"604-*bis*. - (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona."»;

«*b-quater*) all'articolo 609-*ter*, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-*ter*) nei confronti di donna in stato di gravidanza."»;

«*b-quinquies*) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"612-*bis*. - (*Atti persecutori*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio"».

---

**1.5**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis)». L'articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

*al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

"Art. 600-octies. - (*Impiego di minori nell'accattonaggio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni";

*e-ter)* l'articolo 671 è abrogato;

*e-quater)* dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

"Art. 609-undecies. - (*Adescamento di minorenni*). – Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni";

*e-quinquies)*. dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

"Art. 612-bis - (*Atti persecutori*). – chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio";

*e-sexies*) all'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-*bis*) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)";

*e-septies*). Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, è inserito il seguente:

"3-*bis*) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale";

*e-octies*) dopo il secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

"Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna";

*e-nonies*) al secondo comma dell'articolo 639, dopo le parole: "compresi nel perimetro dei centri storici," sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«*a-bis*) all'articolo 266, comma 1, lettera *f*), dopo la parola "minaccia" sono inserite le seguenti: "atti persecutori";

*a-ter*) all'articolo 282-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio";

*a-quater*) dopo l'articolo 282-*bis* è inserito il seguente:

"art. 282-*ter* - (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati

da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

### 1.19

CAROFILIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«*b-bis*). L'articolo 495 è sostituito dal seguente:

"Art. 495. - (*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

*b-ter*) dopo l'articolo 495-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 495-*ter*. - (*Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali*). – Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";

*b-quater*) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:

«Art. 496. - (*False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*). – Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli prece-

denti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"»;

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"*m-ter*) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

*m-quater*) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-*ter* del codice penale».

---

## 1.18

LUMIA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*). All'articolo 416-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";

2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";

3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici";».

---

## 1.20

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «sette».*

---

**1.250**VIZZINI, BERSELLI, *Relatori*

*Al comma 1, dopo la lettera c) , inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma".*

---

**1.100**

IL GOVERNO

*All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 590-bis», sostituire le parole: "quarto comma" con le seguenti: "terzo comma, ultimo periodo".*

---

**1.6**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 1 sopprimere la lettera f).*

---

**1.7**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f)*

---

**1.21**

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f)*

---

**1.22**

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", sono inserite le seguenti: "di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato, ovvero"».

---

**1.8**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", sono inserite le seguenti: "di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, ovvero"».

---

**1.3**

D'ALIA

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, nel periodo in cui si è sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento."».

---

**1.300**

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire la parola: "inserito" con la seguente: "aggiunto".*

---

**1.350**VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera f), capoverso "11-bis", sostituire le parole: "se il fatto è commesso da soggetto che si trovi" con le seguenti: "l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova".*

---

**1.9**

BALBONI, PASTORE, MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1-bis, lettera a), le parole "sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale» sono sostituite con le seguenti: "sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore ai limiti massimi indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico".».

---

**1.0.1**

VITALI, CAROFIGLIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 496 del codice penale in materia di sanzioni per chi, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, non fornisce le proprie generalità)*

1. All'articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fermo restando quanto stabilito dal comma primo, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 del codice penale, per il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, per il reato di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per il reato di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o proscioltto, rifiuti di dichiarare all'autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiarare di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni."».

---

## Art. 2.

### 2.9

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono aggiunte le parole: "e dal comma 3-quinquies"»;  
0a-bis) all'articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente";».

---

### 2.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «, anche su richiesta dell'organo accertatore».*

---

### 2.200

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, lettera a), capoverso "3-bis" primo periodo, dopo la parola: "accertatore" inserire una virgola.*

---

**2.1**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera a), capovero «3-bis», sopprimere le parole: «ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti».*

*Aggiungere quindi il seguente capoverso:*

*«3-quater. Nei casi previsti dai precedenti due commi, l'organo che procede alla distruzione redige verbale delle operazioni compiute e lo trasmette tempestivamente all'autorità giudiziaria procedente.».*

---

**2.3**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-ter».*

---

**2.250**

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) Nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate»;».*

---

**2.4**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere la parola: «antimafia».*

---

**2.5**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire la parola: «quindicesimo», con la seguente: «trentesimo».*

---

**2.300**

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "dalla seguente" con le parole: "dalle seguenti".*

---

**2.7**

BALBONI, MALAN, PASTORE, DELOGU

*Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:*

«m) all'articolo 656, comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. La condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 628 e 624-bis del codice penale non è ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, nei confronti dei tossicodipendenti che anche da liberi si sono sottoposti ad un percorso di recupero dalla droga".».

---

**2.8**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale» con le seguenti parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 527, 600-bis, 609-bis, 609-octies, 624, 624-bis, 628 e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis) del codice penale, e di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».*

---

**2.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:*

"m-bis) al comma 3-ter dell'articolo 51, le parole: "dal comma 3-bis", sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies";

m-ter) al comma 3-quater dell'articolo 51, il secondo periodo è soppresso;

m-quater) al comma 1-bis dell'articolo 328, le parole: "comma 3-bis", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies";

m-quinquies) il comma 1-ter dell'articolo 328 è abrogato.

---

**2.0.2**

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Altre modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: "minaccia," sono inserite le seguenti: "atti persecutori,";

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

c) dopo l'articolo 282 bis è aggiunto il seguente:

«Art. 282-ter. - *(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)*. – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato";

e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

"Art. 384-bis. - (*Divieto provvisorio di avvicinamento*). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391".

f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

i) l'articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato";

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,";

l) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

m) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

n) l'articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

1) prima della parola "600" è inserita "572,";

2) le parole: "e 609-octies" sono sostituite da: "609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis";

3) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

4) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

---

## 2.0.1

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, comma 7, le parole: "da 500 euro fino a

10000 euro" sono sostituite con le seguenti parole: "da 200 euro a 5000 euro".».

---

### 2.0.3

VITALI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive)*

1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) nei confronti dello straniero che si trovi nel territorio dello Stato in condizione di clandestinità e che sia privo di fissa dimora."».

---

#### Art. 4.

### 4.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Prima del comma 1, anteporre il seguente:*

01. Alla tabella punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione: «al capoverso "Art. 142" le parole: "Comma 8-5" sono sostituite dalle seguenti: "Comma 8-2"».

*Conseguentemente all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, sono apportate la seguenti modificazioni:*

a) al comma 7, le parole: «non oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre 20 Km/h»;

b) al comma 8, le parole: «di oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «di oltre 20 Km/h».

---

**4.7**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Prima del comma 1, anteporre il seguente:*

01. All'articolo 142, comma 9-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «da sei a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci mesi».

---

**4.8**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Prima del comma 1, anteporre il seguente:*

01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «polizia o antincendio» sono inserite le seguenti: «o al soccorso subacqueo».

---

**4.9**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Prima del comma 1, anteporre il seguente:*

01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «di plasma» sono inserite le seguenti: «, prove di laboratorio».

---

**4.21**

DIVINA, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:*

«a) al comma 2, lettera a), al secondo periodo le parole: "da tre a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre mesi. L'organo incaricato notifica al conducente di presentarsi entro tre giorni al Sindaco, che determina le modalità per lo svolgimento di una attività socialmente utile presso associazioni, in primo luogo quelle che operano nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie, da espletarsi al di fuori dell'orario di lavoro per un periodo compreso tre uno e tre mesi"».

---

**4.10**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:**a) al comma 2, è abrogata la lettera a).*  

---

**4.11**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:**a) al comma 2, lettera a), le parole: «da euro 500 a euro 2000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».*  

---

**4.12**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:**0-a) al comma 2, lettera a), le parole: «da tre a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «da un mese a sei mesi».*  

---

**4.13**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:**0-a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «fino a due mesi».*  

---

**4.3**

PINZGER

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*  

---

**4.14**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**4.15**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»" con le seguenti: «le parole: "e l'arresto fino a tre mesi"» sono soppresse".*

---

**4.16**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «da sei mesi ad un anno», sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi»".*

---

**4.2**

PINZGER

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200" sono sostituite con le seguenti: "con la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 3.200".».*

---

**4.18**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**4.19**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2, lettera c), al secondo periodo le parole: "da uno a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei ad un anno"».*

---

**4.17**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "l'arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno" e».*

---

**4.5**

PINZGER

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è sempre disposta la confisca» con le seguenti: «è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi».*

---

**4.100**

VIZZINI, BERSELLI, relatori

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «comma 2, del codice penale» con le seguenti: «secondo comma, del codice penale».*

---

**4.1**

D'ALIA, VALENTINO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» inserire le seguenti: «salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma».*

*Al comma 1, lettera c), nel comma 2-quinquies, dopo le parole: «può essere fatto trasportare» inserire le seguenti: «sotto la sorveglianza dell'autorità accertatrice intervenuta».*

---

**4.150 (modificato da 4.23)**VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica, in quanto compatibile, al fermo amministrativo disposto ai sensi del comma 2-bis».*

---

**4.4**

PINZGER

*Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole da: «La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «La procedura si applica solo nei casi di cui al comma 2, lettera c) e al comma 2-bis.».*

---

**4.23**

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la stessa procedura» con le seguenti: «la procedura di cui ai due periodi precedenti».*

---

**4.500**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

*b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:*

*«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo primo, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223».*

---

**4.20**

THALER, AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 2-bis) le parole da: «ed è disposto il fermo amministrativo» fino alla fine del comma, sono soppresse».*

---

**4.22**

DIVINA, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*«f-bis). Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, in aggiunta alla sanzioni previste dal comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di 6 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera a), di 12 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera b) e di 20 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera c). Il proprietario del veicolo con cui è stato commesso il reato è responsabile in solido, pertanto in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria è disposto il sequestro del veicolo stesso.*

---

**4.200**VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» inserire le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».*

---

**4.0.1**

COMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160)*

1. All'articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolge, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, attività di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte.";

*b)* al comma 2 l'alinea è sostituito con il seguente: "Qualora nei locali di cui al comma 1-*bis* si svolgano, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, a richiesta dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:"».

**4.0.2**

PINZGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcolemico; inoltre" sono soppresse.

**4.0.3**

FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le imprese produttrici di automobili e quelle che operano nel settore della componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».

---

**Art. 5.****5.7**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sopprimere l'articolo***5.17**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Sopprimere l'articolo***5.1**

D'ALIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).  
- 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191 sia relativa alla cessione a titolo oneroso di un immobile, di cui il cedente abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, qualora abbia consapevolezza della irregolarità della condizione del cessionario. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina».

---

## 5.2

D'ALIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*).  
– 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191 sia relativa alla cessione a titolo oneroso o dietro corrispettivo di qualunque genere ed in qualunque forma prestato di un immobile, di cui il cedente abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, qualora abbia consapevolezza della irregolarità della condizione del cessionario. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina.».

---

**5.19**

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Modifica al decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191). - 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno di essi".

2. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale».

---

**5.8**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"Qualora le violazioni delle norme di cui ai commi precedenti riguardino più nuclei familiari o più persone fisiche singole, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3098 per ciascun nucleo familiare o singola persona fisica, in favore dei quali avvenga la cessione.

Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono raddoppiate in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 162 del codice penale"».

---

## 5.5

LAURO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, chiunque, a titolo oneroso, dà alloggio o consente il godimento di un immobile di cui abbia la disponibilità a tre o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a diecimila euro. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

---

## 5.10

SALTAMARTINI, SAIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*)  
– 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede in uso a titolo oneroso un immobile di cui abbia a qualunque titolo la disponibilità ad un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confi-

scati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

---

#### 5.14

BALBONI, MUGNAI, BEVILACQUA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)  
– 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque concede a qualsiasi titolo il godimento di un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena con la richiesta delle parti, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

---

#### 5.13

PASTORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – 1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-*bis*, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dell'attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di immigrazione clandestina."».

---

## 5.24

CAROFILIO, D'AMBROSIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Premettere al comma 1, i seguenti:*

«01. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto, è sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici, con modalità informatiche";

02. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 01 del presente articolo.

03. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo

straniero è immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici"».

### 5.18

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

*a)* il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

*b)* la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

*c)* la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

*d)* il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

*e)* gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti";

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata";

d) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza";

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"».

---

## 5.22

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) –  
1. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "fino a lire trenta milioni." sono inserite le seguenti: "Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».

---

**5.22 (testo 2)**

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

"«01. All'articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà»".

---

**5.11**

MUSSO, ORSI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:*

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel caso non abbia proceduto alla comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 21 marzo 1978 convertito dalla legge 18 maggio 1978 n. 191 e prevista dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 articolo 1 comma 344 e dal decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 articolo 4 comma primo lettera b), nonché alla comunicazione di cui all'articolo 7 decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 e successive modifiche, cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. Nel caso di trasferimento tramite atto notarile alla comunicazione di cui all'articolo 12 di cui sopra provvede il notaio».

---

**5.23**

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:*

«5-bis. La pena per il reato previsto dal comma 5 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto consiste nel procurare o nell'intromettersi per procurare ad uno o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello stato la disponibilità di un immobile, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ovvero, approfittando della situazione di inferiorità o di necessità, la disponibilità di situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

5-ter. In caso di condanna il giudice, se ne ricorrono le condizioni, può ordinare la confisca dei beni mobili e immobili che servono o furono destinati a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ai sensi dell'articolo 240 comma primo del codice penale.

5-quater. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».

---

**5.300**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Chiunque, a titolo oneroso, dà alloggio in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo ceda anche in locazione, in tutto o in parte, ad un cittadino straniero privo di titolo di soggiorno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

---

**5.300 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

---

**5.15**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole da: «chiunque cede» fino a: «territorio dello Stato» con le seguenti: «chiunque dà alloggio a qualsiasi titolo ovvero ospita uno straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato».*

---

**5.200**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole "chiunque cede", inserire le seguenti: "o dà in locazione o comunque dà alloggio"; dopo le parole "a titolo oneroso", inserire la parola "in"; le parole "irregolarmente soggiornanti" sono sostituite dalle parole "privo di titolo di soggiorno".*

---

**5.16**

PISTORIO

*Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «chiunque cede» inserire le seguenti: «in locazione o comodato» conseguentemente sopprimere la parola: «oneroso».*

---

**5.12**

MUSSO, ORSI

*Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «cede a titolo oneroso» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1571 del codice civile concede a titolo oneroso il diritto personale di godimento di».*

---

**5.4**

PINZGER

*Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «soggiornante nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «al momento della stipula del contratto».*

---

**5.6**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, capoverso «5-bis» sopprimere le parole da: «La condanna» fino alla fine del comma.*

---

**5.20**

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

"4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere *a) e b)*, il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-*bis*."

5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione";

*b) il comma 14 è sostituito dal seguente:*

"14. Il divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio na-

zionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-*bis*".

3. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'art. 16-*bis*, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio".

b) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Lo straniero di cui al comma 5-*ter* che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo 16-*bis* e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

4. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*ter*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine».

5. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 16-*bis*. - *Fondo nazionale rimpatri*. - 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel Paese di origine, predisposti dal Ministero dell'Interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma 1, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

4. I programmi di cui al comma 1 sono destinati al rimpatrio di:

a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13.

5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

---

## 5.21

D'AMBROSIO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

«2. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

---

## 5.3

D'ALIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato" sono sostituite dalle parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila"».

---

### 5.3 (testo 2)

D'ALIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. All'articolo 22, comma 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato», sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato.»".

---

### 5.9

SBARBATI, BIANCO

*Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:*

«5-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'impiego di lavoratori clandestini da parte delle imprese costituisce pratica commerciale scorretta.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avviare anche d'ufficio procedimenti volti all'accertamento della violazione del divieto di impiego di lavoratori clandestini e dei relativi effetti nei confronti delle imprese concorrenti e dei consumatori finali, nonché all'applicazione delle relative sanzioni.

Ai fini dello svolgimento di tali compiti l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri investigativi e sanzionatori previsti dal decreto legislativo 146/2007».

---

**5.100**VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».*

---

**5.0.1**

SARO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 91 del 1992)*

1. L'articolo 5 della legge 5. febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. Il coniuge straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana dopo due anni dalla data del matrimonio, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto ad un anno in presenza di figli nati in costanza matrimonio".

**Art. 5-ter.**

1. L'articolo 6 della legge 5, febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

*a)* la condanna per uno dei delitti previsti nel Libro II, Titolo I, Capi I, II e III del Codice Penale;

*b)* la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

*c)* la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno, da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

*d)* la dichiarazione di delinquenza abituale;

*e)* la condanna per uno dei crimini o violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York l'8 novembre 1994; o dallo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, adottato

a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

*f)* la sussistenza di motivi tali da far ritenere che il richiedente sia pericoloso per la sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1 lettere *c)* ed *e)*, è richiesto dal Procuratore Generale del distretto dove ha sede l'Ufficio dello Stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio.

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'ordinanza che dispone la misura cautelare personale, l'inizio dell'azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera *c)* del comma 1, i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera *e)*, determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *f)*, il procedimento è altresì sospeso per un periodo massimo di tre anni, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica. Il termine di conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione o del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta, ovvero del riconoscimento delle sentenze di cui alle predette lettere *c)* ed *e)* del comma 1. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato".

#### **Art. 5-*quater*.**

1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi del comma 1, è condizionata alla reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, accertata dal prefetto della provincia di residenza attraverso il possesso:

*a)* della conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B1, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato al Consiglio d'Europa;

*b)* della conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia e dei principi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione, civica e della Costituzione della Repubblica.

1-*ter*. Con regolamento del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1-*bis*, lettera *a*), la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1-*bis* e le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi"».

---

## 5.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-*bis*.**

*(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)*

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

---

**5.0.3**

MUGNAI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Programmi integrati di cui all'art.18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)*

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere da 1° gennaio 2010.

2. La scadenza dei termini, di cui all'art. 13, comma 1 e comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo alla data di entrata in vigore della predette legge».

**5.0.4**

VITALI, GHEDINI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assistenza ed integrazione sociale)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e at-

tuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

*2-ter.* Con la proposta o con il parere di cui al comma *2-bis* sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma *2-bis* è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare".

2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma *2-bis* dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

## Art. 6.

### 6.9

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Questore e il Prefetto».

### 6.21

PROCACCI, DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel primo comma, lettera c), sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «d'intesa con il prefetto».*

---

**6.22**

PROCACCI, DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel primo comma, lettera c) sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «sentito il prefetto».*

---

**6.16**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», sopprimere il secondo comma.*

---

**6.10**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione e l'impiego della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza».

---

**6.1**

D'ALIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, in conformità con gli atti di indirizzo adottati dal Ministro ai sensi del comma 12 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.»

*Consequentemente sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Il Ministro dell'interno adotta, per l'applicazione del comma 4, e può adottare, per l'esercizio da parte del sindaco delle altre funzioni previste dal presente articolo, atti di indirizzo.».

---

### **6.11**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica ad esclusione degli atti che incidono sull'esercizio dei diritti inviolabili riservati alla legge. I provvedimenti di cui al presente comma che hanno carattere temporaneo sono tempestivamente comunicati al questore e al prefetto.».

---

### **6.19**

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel comma 4, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «delle leggi vigenti e».*

---

### **6.17**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «pubblica e la sicurezza urbana» con le seguenti: «dei cittadini».*

---

### **6.23**

PROCACCI, DELLA MONICA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «...I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comu-*

nicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.» *con le seguenti*: «I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti d'intesa con il prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».

---

## 6.24

PROCACCI, DELLA MONICA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «...I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.» con le seguenti: «I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti previa consultazione con il prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».*

---

## 6.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel comma 4, sopprimere la parola: «tempestivamente» e inserire dopo le parole: «anche ai fini», le seguenti: «, ove occorra».*

---

## 6.5

LAURO

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel comma 4, sostituire le parole: «anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione», con le seguenti: «il quale può disporre l'assistenza della forza pubblica, ove richiesta, per l'esecuzione degli stessi».*

---

**6.2**

D'ALIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Il Sindaco può, inoltre, chiedere la immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati».

---

**6.12**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza può annullare d'ufficio, in ogni tempo, i provvedimenti di cui al comma precedente».

---

**6.13**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare l'esigenza di adottare misure amministrative di competenza dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza di servizi alla quale prendono parte oltre al Questore anche i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento».

---

**6.3**

D'ALIA

*Al comma 1 capoverso «Art. 54», dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino

appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato».

---

**6.18**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel comma 6, sopprimere le parole: «o per motivi di sicurezza urbana».*

---

**6.14**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco, previa diffida, può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi».

---

**6.7**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», sopprimere il comma 9.*

---

**6.6**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», sopprimere il comma 11.*

---

**6.15**

SALTAMARTINI, SAIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Oltre a quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti, il Ministro dell'interno Autorità nazionale di pubblica sicurezza può adottare ordinanze e atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco».

---

**6.20**

BASTICO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», nel comma 12, sostituire le parole: «può adottare» con la seguente: «adotta».*

---

**6.4**

PINZGER, PETERLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

---

**Art. 7.****7.5**

SALTAMARTINI, SAIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.7**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.3**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, dopo le parole «polizia municipale» inserire le seguenti: «provinciale e regionale».*

---

**7.3 (testo 2)**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «polizia municipale» inserire le seguenti: «e provinciale».*

---

**7.2**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nel caso di interventi in flagranza di reato» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di collaborazione investigativa tra il personale della polizia municipale, provinciale e regionale e gli organi di Polizia dello Stato».*

---

**7.1**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, la facoltà di realizzare piani coordinati di controllo del territorio è riconosciuta a tutti i Comuni che abbiano almeno quindicimila abitanti. I Comuni aventi un numero di abitanti inferiore a quindicimila ai quali sia altrimenti preclusa la possibilità di valersi di piani coordinati di controllo del territorio possono promuovere la stipula di accordi di programma».

---

**7.8**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Alla rubrica, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «provinciale e regionale».*

---

**7.8 (testo 2)**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Nella rubrica, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «e provinciale».*

---

**7.0.1**

BONFRISCO, GASPARRI, CARRARA, CASOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure a favore della difesa personale)*

1. È consentito vendere, acquistare, detenere e portare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dispositivi contro le aggressioni personali, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum* in misura non superiore al 10%, quando si tratti di prodotti riconosciuti, da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili adottati anche sulla base di accertamenti peritali, come inoffensivi, innocui e non lesivi alla salute umana».

---

**Art. 8.****8.1**

SALTAMARTINI, SAIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.4**

ORSI, BOSCKETTO, MUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – 1. All'articolo 16-*quater* del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente".

c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Gli ufficiali di polizia giudiziaria dei Corpi della polizia municipale accedono, altresì, anche tramite delle sale Operative dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ai dati e alle informazioni contenute negli archivi del Centro di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità".

2. All'articolo 9, comma 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "e ai funzionari di servizi di sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia municipale,";

b) dopo le parole "debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi gli agenti di polizia giudiziaria della polizia municipale"».

**8.2**

BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai dati conservati nelle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'Interno. Ha altresì accesso al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen e allo schedario stranieri operanti».

**Art. 9.**

**9.1**

D'ALIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.3**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.4**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «ed espulsione» con le seguenti:  
«dello straniero».*

---

**Art. 10.**

**10.200 (testo modificato dagli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3)**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575). – 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.";

c) all'articolo 2-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione";

d) all'articolo 2-ter:

1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";

2) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.";

3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

4) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione, siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

f) all'articolo 3-quater, commi 1 e 5, dopo le parole: "il Procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";

g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"».

**10.4**

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;*

*al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;*

*al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;*

*al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;*

*al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;*

*al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;*

*al comma 1, lettera t), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia».*

---

**10.1**VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) All'articolo 2-bis, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione"».

---

**10.2**VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 1, inserire il seguente:*

«1-bis) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"».

---

**10.3**VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente capoverso:*

«3-bis) dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Se il proposto disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, an-

che per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione"».

---

## 10.100

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sono apportate le seguenti modifiche: 1)»*

*Al comma 1, lettera e), al numero 1), sostituire la parola: «Procuratore», ovunque ricorra, con la seguente: «procuratore».*

---

## 10.0.1

VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 10-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)*

1. Nell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"2-*ter*. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre

utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

*2-quater.* Le disposizioni del comma *2-bis* si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, del codice penale, nonché dall'articolo 12-*quinquies* del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

---

## Art. 11.

### 11.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 11.200

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - (*Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152*). – 1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;

b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

---

**11.2**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Sostituire le parole da: «In deroga» sino alla fine del periodo con le seguenti: «Nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona».*

---

**11.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)*

1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Nei confronti dei soggetti destinatari anche di misure di prevenzione patrimoniali, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575"».

---

**11.0.200**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-ter.**

*(Abrogazioni)*

1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato.

---

**11.0.1**BERSELLI, VIZZINI, *relatori*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)*

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto il seguente numero:

"3-bis. Chiunque viva del provento della propria prostituzione e venga colto nel palese esercizio di detta attività".

b) all'articolo 2 comma 1, dopo le parole: "siano pericolose per la sicurezza pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero dèstino allarme nella collettività";

c) all'articolo 2, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con l'ammenda di euro 1.032"».

---

**Art. 12.****12.1**

D'ALIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - *(Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo – Modifiche al codice di procedura penale ed al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).* – 1. È istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con competenza sulle materie già devolute alla competenza della Direzione nazionale antimafia, nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e per i reati associativi finalizzati alla commissione di reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque in materia di immigrazione.

2. Agli articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter e 110-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la parola: "antimafia" sono sempre aggiunte le parole: "e antiterrorismo".

3. All'articolo 76-bis, commi 2 e 4, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "criminalità organizzata" sono sempre aggiunte le parole: ", al terrorismo e all'immigrazione clandestina".

4. Dopo l'articolo 110-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

"Art. 110-*ter.* - (*Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione*). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-*bis*.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente."

5. Il comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"3-*bis.* Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e per i delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione di reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque in materia di immigrazione, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

6. Il comma 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, è abrogato.

7. All'articolo 54-*ter* del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Art. 54-*ter.* - (*Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina*)." e dopo la parola: "*antimafia*" sono sempre aggiunte le parole: "*e antiterrorismo*".

8. All'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, le parole: "procuratore nazionale antimafia", "procuratori distrettuali antimafia", "Direzione nazionale antimafia" e "criminalità organizzata", sono sempre e rispettivamente sostituite dalle parole: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", "procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo", "Dire-

zione nazionale antimafia e antiterrorismo" e "criminalità organizzata, al terrorismo e all'immigrazione clandestina".

9. All'articolo 11-*bis* del codice di procedura penale le parole: "Direzione nazionale antimafia" sono sostituite dalle parole: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

10. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal procuratore nazionale antimafia in carica, il quale mantiene le sue funzioni per un periodo non superiore a due anni, entro il quale termine viene nominato il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. A decorrere dalla medesima data, ovunque ricorrano nella legislazione vigente, le parole "procuratore nazionale antimafia" devono intendersi sostituite dalle parole: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", e le parole: "Direzione nazionale antimafia" devono intendersi sostituite dalle parole: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo"».

---

## **12.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».*

---

## **12.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Modifiche alla legge 18 marzo 2007, n. 48)*

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'arti-

colo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

### 12.0.3

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)*

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-bis. - (*Grave sfruttamento del lavoro*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

"Art. 603-ter. - (*Pene accessorie*). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici diret-

tivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "589 e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "589, 590, terzo comma, e 603-bis".

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale"».

**12.0.6**

FILIPPI MARCO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)*

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - *(Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche)*. – 1. Al fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo".

2. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente,

degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede:

a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

---

#### 12.0.4

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, D'ALIA, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) alla assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;"

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera *e-bis*), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-*bis*, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 4, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 12.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, MARITATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-*bis*.

*(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o di genere)*

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

b) al comma 1, lettera b), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

c) al comma 3, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-*bis* del codice penale,"».

## 12.0.5

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-*bis*.

*(Modifiche al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";

b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,"».

---

### 12.0.1

ORSI, BOSCHETTO, MUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Proroga dei termini in materia di decadenza dei magistrati  
con incarichi direttivi e semidirettivi)*

Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2010».

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 11 giugno 2008

**3<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 9.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-00002 del senatore Berselli, con la quale l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'orientamento del Ministro della difesa in ordine alla possibilità di proporre, nell'ambito delle proprie competenze, al Presidente della Repubblica, il conferimento della medaglia d'oro al valor militare al tenente Graziano Udovisi. Nel rammentare che il Dicastero della difesa ha già avuto modo di rispondere ad un'interrogazione di analogo contenuto dello stesso proponente, nel corso della precedente legislatura, fornendo in quella sede un quadro di riferimento normativo sulle disposizioni e sulle procedure relative alla concessione di medaglie al valor militare, osserva che, da un punto di vista tecnico, la risposta odierna non può che confermare i contenuti della precedente. Sotto un profilo più strettamente politico, tuttavia, egli precisa che il suo Dicastero è impegnato a supportare ogni atto o iniziativa idonei a consentire il superamento dei limiti insiti nella vigente normativa, al fine di dare soluzione soddisfacente alle istanze contenute nell'atto del sindacato ispettivo.

Replica il senatore BERSELLI (*PdL*), prendendo atto dell'impegno oggi assunto dal Governo, che gli consente di dichiararsi pertanto parzialmente soddisfatto della risposta ed esprimendo fiducia che in tempi rapidi possa pervenirsi all'adozione di soluzioni idonee ad onorare la memoria del tenente Udovisi.

IN SEDE REFERENTE

(159) **RAMPONI**. – *Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Il presidente CANTONI ricorda che sul disegno di legge è già pervenuto il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione permanente. Avverte altresì che nella seduta della Sottocommissione pareri della Commissione bilancio tenutasi ieri si è convenuto di richiedere al Governo l'approntamento della relazione tecnica.

Ricorda altresì che nella precedente seduta, dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del relatore Galioto e lo svolgimento di un breve dibattito, si era convenuto di attendere l'assegnazione di un analogo disegno preannunciato dal senatore Pegorer.

Il senatore PEGORER (PD) ritiene che, dato il rilievo della materia e le grandi aspettative che lo circondano, sul tema possa esser costituito un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo condiviso, in vista dell'eventuale richiesta del trasferimento dell'esame alla sede deliberante.

Il presidente CANTONI conferma la piena disponibilità a seguire questo percorso, una volta assegnato alla Commissione anche il nuovo disegno di legge preannunciato.

Concorda il senatore RAMPONI (PdL), auspicando altresì che, in considerazione della larga condivisione esistente sul tema tra i vari Gruppi, si possa pervenire ad uno spedito *iter* di esame.

Il senatore SCANU (PD), attesa la richiesta di relazione tecnica inoltrata al Governo, si augura che il Ministero della difesa possa a tal fine fornire gli elementi di propria competenza nei tempi più rapidi.

Dopo che il sottosegretario COSSIGA ha fornito assicurazioni al riguardo, rilevando che anche il Governo è in attesa di conoscere la nuova iniziativa legislativa parlamentare preannunciata, il presidente CANTONI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(160) *RAMPONI. – Concessione di un finanziamento per l'approvvigionamento di materiali e mezzi destinati al personale militare impegnato in missioni umanitarie e di pace*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Il presidente CANTONI ricorda che è già pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, favorevole con osservazione, e che si è ancora in attesa dei pareri delle Commissioni affari esteri e bilancio.

Annuncia altresì che dal senatore Scanu è giunta richiesta di aggiornare il termine di presentazione degli emendamenti, in scadenza oggi alle ore 12, proponendo di fissarlo nuovamente a martedì 17 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CANTONI rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente CANTONI informa che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per le ore 12 di oggi, onde procedere alla programmazione delle future attività della Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 giugno 2008

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*), in sostituzione del relatore Esposito, illustra, per quanto di competenza, gli ulteriori emendamenti 1.100, 2.100, 4.500, 12.0.100, 10.200, 11.200, 11.0.100, 11.0.200, 12.100, 5.200 e 5.300 (testo 2) al disegno di legge in titolo segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso conforme al relatore.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime parere di nulla osta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per domani, giovedì 12 giugno 2008, alle ore 9, non avrà luogo.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 11 giugno 2008

**4<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

BALDASSARRI

*La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE REFERENTE*

**(735) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini**

(Esame e rinvio)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Commissione il senatore COSTA (*PdL*), osservando che l'articolo 1 detta disposizioni sulla procedura di dismissione della partecipazione azionaria dello Stato nel capitale sociale dell'Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., al fine di consentire al Consiglio dei ministri di individuare uno o più soggetti qualificati che promuovano la presentazione di una offerta finalizzata ad acquisire il controllo della predetta società. Nel richiamare le disposizioni, contenute in alcuni decreti-legge all'esame del Parlamento, concernenti la predetta società di trasporto aereo, rende noto che la Camera dei deputati ha inserito nel decreto-legge n. 80 del 2008, in seguito all'approvazione di un emendamento del Governo, un articolo aggiuntivo che riproduce l'identico testo dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame della Commissione: tale disposizione dovrebbe quindi essere soppressa in sede di terza lettura parlamentare del decreto-legge n. 80.

Passando a esporre i contenuti dell'articolo 2, il relatore osserva che esso disciplina le modalità procedurali per la fruizione del credito d'imposta riservato alle imprese che effettuano investimenti nelle aree svantaggiate mediante l'acquisizione di nuovi beni strumentali, prevedendo al contempo i massimali di spesa per l'erogazione dell'incentivo in relazione a ciascun anno d'imposta fino al 2013.

Svolgendo alcune considerazioni di merito, esprime compiacimento per la decisione del Governo di rendere operativo uno strumento di incentivazione molto apprezzato dalle imprese dell'Italia meridionale che, anche se già previsto dalla finanziaria per il 2007, era rimasto finora inuti-

lizzato per una serie di fattori normativi e amministrativi. Rammenta infatti che è stato l'attuale Ministro per i rapporti con le Regioni, onorevole Fitto, a sollevare a suo tempo la questione, richiamando il Governo Prodi al rispetto degli impegni presi.

Per quanto riguarda, più specificamente, il merito delle scelte compiute dall'Esecutivo, tuttavia, evidenzia taluni profili sui quali invita il Governo a porre particolare attenzione, poiché appare innegabile l'intento, pur se involontario, di restringere o limitare la fruizione dell'incentivo.

Ricorda infatti che una prima versione del decreto-legge conteneva disposizioni riguardanti il credito di imposta sia per gli investimenti al Sud che per gli investimenti in ricerca e sviluppo: la scelta del Governo di intervenire solo sul credito per gli investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno pone a suo avviso una questione di riequilibrio dell'intervento normativo, poiché il secondo strumento si rivolge prevalentemente alle imprese operanti al Nord e interessa settori produttivi fortemente radicati in alcune regioni settentrionali.

Un'ulteriore questione riguarda l'attribuzione o meno dell'incentivo per gli investimenti effettuati nel 2007. Poiché il precedente Governo aveva reintrodotta il beneficio per il 2007 in maniera «retroattiva» con il decreto-legge n. 248, appare opportuno chiarire tale aspetto, alla luce del fatto che l'articolo 2 non menziona, se non indirettamente, tale disposizione.

Nella sostanza, prosegue il relatore, il Governo ha introdotto un tetto di spesa e una procedura obbligatoria di comunicazione degli investimenti effettuati ai fini della fruizione del contributo; sulla base della previgente legislazione, invece, la comunicazione aveva un carattere meramente informativo. Pur comprendendo le ragioni di ordine finanziario che hanno indotto il Governo a decidere di subordinare la concessione del credito d'imposta alla condizione della capienza del pertinente stanziamento di bilancio, in continuità peraltro con quanto deciso nel 2002, il relatore rileva tuttavia che il carattere automatico dell'incentivo, soprattutto dal punto di vista delle imprese, subisce ora un deciso quanto non auspicabile affievolimento. Inoltre lo stanziamento relativo al 2008 (pari a 63,9 milioni di euro) appare troppo esiguo rispetto a quelli previsti a partire dal 2009, soprattutto se ad esso si riferiscono (come appare auspicabile) sia gli investimenti avviati nel 2007 che quelli effettuati nel 2008.

Il relatore ritiene quindi opportuno operare un'attenuazione del meccanismo previsto dal Governo, fermi restando gli stanziamenti attualmente previsti, reintroducendo la possibilità di utilizzare il credito di imposta anche in sede di versamento delle imposte indirette e, segnatamente, dell'IVA, posto che l'eliminazione di tale modalità di fruizione si è rivelata eccessivamente penalizzante per il sistema delle imprese. In secondo luogo, il rappresentante del Governo dovrebbe chiarire i termini e le modalità della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, atteso che la disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 2 potrebbe ingenerare dubbi interpretativi circa il termine a partire dal quale le imprese possono utilizzare il beneficio.

Il relatore svolge quindi un esame puntuale di tutte le disposizioni contenute nell'articolo 2, dando in particolar modo conto delle differenti modalità di fruizione del contributo secondo che il progetto di investimento risulti avviato in epoca anteriore ovvero posteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza.

Nel descrivere in modo particolareggiato il contenuto dell'articolo 3, il relatore precisa che esso prevede la proroga dei termini di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte degli intermediari fiscali, di alcune tipologie di dichiarazione dei redditi, quali, a titolo di esempio, quelle presentate mediante i modelli 730, 770 e UNICO. Segnala in particolare le previsioni di cui ai commi 7, in materia di agevolazione delle operazioni di rimborso fiscale dei crediti relativi alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, e 8, in materia di responsabilità civile solidale tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto per la realizzazione di opere o la prestazione di servizi e forniture.

In relazione all'articolo 4, il relatore si sofferma sulle singole disposizioni da esso recate, sottolineando il rilievo della norma che differisce al 31 ottobre 2008 il termine, previsto dalla legge finanziaria per il 2008, per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nell'organizzazione amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Concludendo la propria esposizione, esprime l'auspicio che il dibattito possa essere ampio e approfondito e recare sostanziali miglioramenti al testo del decreto-legge.

In relazione all'organizzazione dei lavori per l'esame del provvedimento d'urgenza, il presidente BALDASSARRI formula l'ipotesi di una sospensione della seduta in corso, considerato che l'Assemblea del Senato è in procinto di riunirsi per lo svolgimento di alcune comunicazioni da parte del suo Presidente, per riprendere poi la discussione al termine dei lavori dell'Aula. L'esame dovrebbe quindi proseguire nella giornata odierna, nella seduta già convocata per le ore 14,30 nonché nella giornata di domani, giovedì 12 giugno, valutando la possibilità di anticipare alla mattina la seduta pomeridiana già convocata alle ore 14,30.

Anticipando alcune considerazioni di merito, invita poi la Commissione a soffermarsi sull'articolo 2, il quale, in disparte delle opinioni differenziate sui suoi contenuti specifici, affronta il tema delle varie forme di sostegno economico al sistema imprenditoriale delle aree svantaggiate. A titolo personale, esprime la propria preferenza per un meccanismo automatico di concessione degli incentivi previsti, rispetto a un procedimento valutativo e osserva, altresì, che l'obiettivo di una rimodulazione dei tetti di spesa previsti per l'erogazione dell'incentivo potrebbe essere perseguito nell'ambito di una più generale razionalizzazione del sistema degli incentivi economici.

Il senatore BARBOLINI (PD), riservandosi di svolgere un più articolato intervento in discussione generale, dopo aver apprezzato l'esauritiva relazione svolta dal senatore Costa, sottolinea che l'articolo 1 del de-

creto-legge solleva un elemento di incertezza normativa, posto che, come già sottolineato in sede di relazione introduttiva, il suo contenuto risulta recepito nel decreto-legge n. 80 del 2008, all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Su un piano più generale, rilevata l'assenza del rappresentante del Governo, sottolinea l'esigenza che il Governo assicuri una presenza più costante e continuativa, al fine di orientare al meglio i lavori parlamentari e rendere quindi effettivamente costruttivo il confronto politico. Rivolge pertanto alla Presidenza l'invito ad adoperarsi al fine di soddisfare la predetta esigenza.

Nel far riferimento alle notizie diffuse da agenzie di stampa in merito alla possibile modificazione, da parte del Governo, delle procedure di elaborazione delle sue linee di politica fiscale, rinnova la sollecitazione a una tempestiva calendarizzazione dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, affinché la Commissione possa acquisire in tale sede elementi di informazione anche su tale specifico profilo.

Per quanto riguarda il primo profilo evidenziato dal senatore Barbolini, il presidente BALDASSARRI osserva che occorre attendere la conclusione dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, mentre, in relazione all'esigenza di un tempestivo svolgimento dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, preannuncia l'intento di formalizzare per iscritto una richiesta in tal senso.

Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, comunica di aver già fatto presente al Governo l'esigenza che un suo componente partecipi all'odierna seduta pomeridiana, convocata per le ore 14,30 in cui è previsto l'avvio della discussione generale; tuttavia, ove vi fosse la disponibilità di un rappresentante dell'Esecutivo a intervenire ai lavori della Commissione già nel corso della mattinata, si potrebbe valutare l'ipotesi di anticipare alla ripresa della seduta in corso l'avvio della discussione generale. Al riguardo si riserva di prendere a breve gli opportuni contatti.

Il senatore FERRARA (*PdL*) esprime il proprio sostegno alle osservazioni svolte dal senatore Barbolini, apprezzandone il carattere non polemico e strumentale. Condivide quindi il richiamo alla necessità della presenza del rappresentante dell'Esecutivo quale interlocutore necessario nel dibattito parlamentare.

Preso atto dell'andamento della discussione e verificata la non disponibilità del Governo a intervenire già durante la seduta in corso ai lavori della Commissione, il presidente BALDASSARRI ritiene opportuno non modificare l'organizzazione dei lavori già stabilita e toglie pertanto la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**5<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BALDASSARRI  
*indi del Vice Presidente*  
FERRARA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente BALDASSARRI avverte che il sottosegretario Giorgetti ha assicurato la partecipazione all'odierna seduta pomeridiana; inoltre propone di prorogare alle ore 13 di venerdì 13 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 97 del 2008 (Atto Senato n. 735).

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE rende altresì noto che, ove il disegno di legge n. 4-B, di conversione del decreto-legge n. 80 del 2008, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo, fosse trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato, in sede consultiva, in tempo utile, occorrerà procedere alla convocazione di una riunione della Sottocommissione per i pareri.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ritiene preferibile, considerato il rilievo del provvedimento sotto il profilo dei rapporti con la Comunità europea e l'importanza delle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, procedere all'esame in sede consultiva in Commissione plenaria.

Il presidente BALDASSARRI si riserva di valutare tale richiesta in relazione ai tempi effettivi di trasmissione e assegnazione del disegno di legge di conversione.

Dispone quindi una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

*(735) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BARBOLINI (PD) richiama l'esigenza di una presenza puntuale del rappresentante del Governo in Commissione al fine di meglio orientarne i lavori. Dopo aver richiamato la questione concernente l'eventuale soppressione dell'articolo 1, in relazione all'esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2008, esprime forte preoccupazione per i contenuti dell'articolo 2, sulla base peraltro delle osservazioni svolte dal relatore. In materia di credito d'imposta, rammenta come l'introduzione di tale strumento si collocasse nell'ambito di un'azione politica più generale diretta a favorire lo sviluppo economico delle regioni meridionali, ricorrendo all'adozione di interventi infrastrutturali e di misure a favore degli investimenti produttivi, nella prospettiva di migliorare la competitività nazionale e internazionale delle imprese interessate.

Osserva come nella fase iniziale di attuazione del predetto strumento di incentivazione economica (introdotto nel 2000), il procedimento di concessione si caratterizzasse per la sua celerità, in assenza di limitazioni di carattere percentuale e di tetti di spesa troppo stringenti. Sotto tale profilo, rimarca come l'erogazione dei contributi avesse registrato risultati di grande rilievo, nonostante le limitazioni previste poi nel 2002. Viceversa, la disciplina restrittiva introdotta dall'attuale Governo, rispetto allo strumento agevolativo riproposto con la finanziaria per il 2007, unitamente alla prospettiva di una notevole riduzione degli investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno, evidenzia un'impostazione di politica economica contraria agli interessi delle regioni meridionali.

Pur accogliendo con favore l'esclusione degli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo dall'ambito di applicazione della normativa restrittiva proposta, ma rimarcando criticamente tale scelta rispetto al credito d'imposta per le imprese del Sud, osserva che la logica sottesa alle disposizioni di cui all'articolo 2 consiste in un non auspicabile appesantimento degli adempimenti burocratici, con l'introduzione di un procedimento valutativo per la concessione dell'incentivo e di vincoli di spesa alquanto stringenti. Di conseguenza, le imprese potenzialmente interessate non hanno alcuna certezza in ordine alla effettiva consistenza delle risorse disponibili, subendo quindi un effetto contrario di disincentivazione all'effettuazione di investimenti in beni strumentali.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione del beneficio, ritiene interessante l'indicazione del relatore Costa sulla possibilità di estenderne l'utilizzazione anche in sede di versamento dell'IVA. Nel riepilogare le disposizioni succedutesi in materia di concessione del credito d'imposta, osserva come il ritardo accumulato nel 2007 nel rendere operativo tale strumento abbia determinato un problema per la fruizione del beneficio per gli investimenti avviati a partire dal 2007 fino all'entrata in vigore del decreto-legge.

Giudica quindi del tutto insufficiente lo stanziamento previsto per l'anno di imposta 2008 (al quale sono tuttavia riferibili anche i progetti di investimento effettuati nell'anno precedente), soprattutto a fronte dell'elevato ammontare dei crediti d'imposta erogati negli anni passati a favore delle imprese interessate.

Ritiene condivisibile l'esigenza prospettata dal presidente Baldassarri di un'approfondita discussione sulla razionalizzazione del sistema degli incentivi pubblici, ma essa non può essere condizionata o pregiudicata dalla normativa di urgenza introdotta dal Governo.

L'oratore giudica poi negativamente anche l'abrogazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006, di cui al comma 8 dell'articolo 3, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori. Pur non disconoscendo l'impatto non trascurabile, in termini di adempimenti e costi economici, di tale impianto normativo sulle imprese, rimarca le finalità perseguite dal legislatore del 2006: l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale (con conseguente recupero di base imponibile), la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della libertà di concorrenza. In proposito, ritiene preferibile intervenire sulla predetta questione con la normativa secondaria di attuazione, al fine di snellire e semplificare gli adempimenti formali per le imprese, ferme restando le finalità complessive e la qualità dell'intervento normativo.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime rammarico per la situazione che si è venuta a determinare nell'odierna seduta antimeridiana e assicura l'impegno del Governo a seguire i lavori della Commissione.

Il senatore MUSI (PD), dopo aver ringraziato il Sottosegretario per la sua presenza, osserva che la politica economica del nuovo Governo si connota, a giudicare dalle prime misure adottate, quali, a titolo di esempio, la restrizione della fruizione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e la normativa contenuta nel decreto-legge n. 93 del 2008 (recante norme a tutela del potere di acquisto delle famiglie), attualmente all'esame della Camera dei deputati, per le sue scelte di segno negativo rispetto al sostegno economico dell'Italia meridionale. Commenta criticamente la decisione di adottare, in luogo di un meccanismo automatico di concessione del credito d'imposta, un procedimento complesso e di natura discrezionale. Come dimostrano i dati statistici sull'erogazione del contri-

buto, infatti, nel periodo iniziale di attuazione dell'incentivo, in presenza di un automatismo nella sua concessione, si è registrato un non trascurabile flusso finanziario, mentre, a partire dall'introduzione di una procedura autorizzatoria, si è verificata una netta flessione nell'utilizzo del predetto strumento. Invita pertanto il Governo a considerare la possibilità di prevedere, per un tempo limitato e in via sperimentale, un accesso al credito d'imposta in base a un meccanismo automatico, per poi analizzare, sulla base dei risultati e delle disponibilità finanziarie residue, l'eventuale adozione di criteri più selettivi.

L'oratore sottolinea che l'esigenza di assicurare, nell'interesse delle imprese e di eventuali investitori stranieri, una maggiore stabilità normativa debba rappresentare un valore condiviso da tutti gli schieramenti politici, osservando infatti che il quadro complessivo è ulteriormente complicato dalla procedura di autorizzazione dell'Unione europea.

Relativamente alle modalità di fruizione del beneficio, ritiene condivisibile l'obiettivo di estenderne l'utilizzazione anche in sede di versamento delle imposte indirette, come suggerito dal relatore Costa: in proposito rileva che un eventuale aumento degli stanziamenti previsti potrebbe essere coperto grazie al positivo andamento delle entrate tributarie.

Per quanto concerne la proroga del termine relativo alla fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», di cui al comma 3 dell'articolo 4, chiede che il Governo espliciti le ragioni per le quali tale differimento è stato circoscritto all'ente prima indicato, nell'ambito degli organismi dei quali la legge finanziaria per il 2008 prevede la razionalizzazione o la soppressione.

In materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali e previdenziali, introdotta con il decreto-legge n. 223 del 2006, condividendo le finalità complessive di tale previsione, ravvisa l'esigenza che gli adempimenti di carattere documentale previsti abbiano lo stesso grado di obbligatorietà per tutti gli imprenditori interessati all'espletamento dell'appalto, in modo da evitare ogni disparità di trattamento.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) considera il decreto-legge in esame un primo e fondamentale passo in avanti in vista dell'obiettivo di assicurare una sempre crescente trasparenza nei criteri di allocazione della spesa pubblica, anche sotto il profilo del sistema degli incentivi fiscali. Apprezza inoltre anche le varie disposizioni di proroga di termini tributari, che tengono conto delle specifiche richieste avanzate dagli operatori della fiscalità. Il preminente rilievo economico del provvedimento di urgenza risiede nell'essere intervenuto tempestivamente sul complesso degli incentivi al sistema delle imprese: al riguardo emerge l'esigenza di uno spostamento del metodo di approccio dalla quantità delle risorse finanziarie disponibili all'analisi della quantità dei risultati. Infatti, l'oratrice ritiene che l'obiettivo dello sviluppo economico del Sud debba essere perseguito con una impostazione più articolata, che non si limiti soltanto all'apporto di risorse pubbliche, ma veda coinvolti anche soggetti privati. In tal senso,

sottolinea positivamente il ruolo che potrà essere svolto dalla Fondazione per il Sud nella realizzazione delle infrastrutture nei territori meridionali.

Il differimento delle scadenze per gli adempimenti fiscali si è reso necessario, prosegue l'oratrice, anche a causa delle modifiche normative apportate nella scorsa legislatura: in proposito, sottolinea l'esigenza di avviare un confronto con gli operatori della fiscalità per limitare, in futuro, il ricorso alla decretazione di urgenza e per razionalizzare il sistema degli oneri formali e strumentali a carico del contribuente.

Da ultimo, esprime convinta soddisfazione per le misure volte a consentire l'erogazione dei rimborsi fiscali arretrati e ad accelerare l'erogazione dei rimborsi correnti, di cui al comma 7 dell'articolo 3.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) commenta criticamente la decisione di restringere le disponibilità finanziarie per l'erogazione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, unitamente alla scelta di introdurre un procedimento di autorizzazione complesso e dagli esiti incerti, anche se apprezza il fatto di avere escluso dall'ambito di applicazione della normativa di urgenza gli investimenti per finalità di ricerca e sviluppo, che giudica di importanza strategica per la crescita economica del Paese.

Dopo aver compiuto un'approfondita disamina della normativa concernente la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali e previdenziali relative alle prestazioni di lavoro per l'esecuzione dell'appalto, si sofferma sulla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, che dispone la proroga del termine di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale nella struttura amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze: al riguardo occorre che il Governo motivi adeguatamente l'opportunità di conferire tali incarichi a personale esterno, anche alla luce del progetto di riorganizzazione del predetto Dicastero.

Dopo aver chiesto chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali il differimento del termine per l'adozione di interventi (di carattere regolamentare) di razionalizzazione di enti e organismi di cui la legge ha previsto, in alternativa, la soppressione, sia stato adottato per la sola fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», commenta criticamente la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, che dispone il rinvio dell'entrata in vigore delle norme sulla limitazione alla guida di autoveicoli da parte dei neopatentati: ritiene infatti che l'esigenza di garantire la sicurezza nella circolazione autostradale e di tutelare la vita di tali soggetti debba rappresentare un valore fondamentale condiviso da tutte le parti politiche.

Il senatore FERRARA (*PdL*) sottolinea che i profili normativi del decreto-legge che rivestono maggiore importanza sono racchiusi nei primi due articoli, rispettivamente, sulla procedura di dismissione della partecipazione azionaria dello Stato nel capitale sociale di Alitalia - Linee aeree S.p.A. e sulla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate. L'azione di politica economica del Governo, egli prosegue, registra una sua prima attuazione attraverso le disposizioni contenute

nel decreto-legge n. 97, il quale opera, innegabilmente una compressione delle risorse finanziarie stanziata a favore dell'Italia meridionale. Dopo aver rilevato come anche in materia di infrastrutture al Sud il Governo stia indicando alcune priorità, ritiene evidenti le ragioni per le quali l'Esecutivo abbia ripudiato un'impostazione fondata sull'automatismo dell'erogazione degli incentivi alle imprese (decisione riconducibile a un'eccessiva dilatazione nell'accesso al credito d'imposta). Ritiene necessario che il Governo esponga alla Commissione il complessivo quadro di riferimento nell'ambito del quale vengono assunte le decisioni di politica economica, manifestando la propria contrarietà a una politica che non tenga conto delle esigenze di sviluppo economico del Mezzogiorno. Infatti esprime il dubbio che in assenza di un'analisi complessiva dell'efficacia delle varie misure di incentivazione (siano esse automatiche o sottoposte a valutazione) e quindi di un indirizzo unitario e organico, un intervento di mero controllo dei flussi di spesa potrebbe rivelarsi penalizzante per le imprese.

Il senatore VACCARI (*LNP*) reputa del tutto infondate le accuse mosse al Governo riguardo all'adozione di una politica economica antitetica agli interessi economici dell'Italia meridionale. Ritiene inoltre necessario che tutte le imprese nazionali si ispirino, in via di principio, alla cultura della produttività e dell'efficienza, al fine di rivestire un ruolo effettivo anche sui mercati internazionali, con un limitato ricorso a incentivi di carattere pubblico.

Relativamente ai pretesi effetti di riduzione delle somme fruitive a titolo di credito di imposta in conseguenza dell'abbandono di una procedura automatica di concessione, giudica necessari ulteriori approfondimenti, posto che a suo giudizio i flussi di erogazione degli incentivi potrebbero dipendere anche da fattori eterogenei.

In merito al rinvio dell'entrata in vigore delle norme sulla limitazione alla guida di autoveicoli da parte di neopatentati, sottolinea che la discussione della predetta questione deve rappresentare l'occasione per analizzare l'eventualità di una messa a punto del complesso normativo in materia.

Da ultimo invita il Governo a fornire chiarimenti in ordine alla norma di cui all'articolo 4, comma 7, sulla dismissione delle attività non consentite da parte delle società strumentali degli enti locali.

Pur non disconoscendo i ritardi accumulati nel corso del 2007 nel rendere operativo lo strumento del credito d'imposta, il senatore STRADIOTTO (*PD*) esprime netto dissenso rispetto alle osservazioni svolte in precedenza dal senatore Vaccari, affermando che la necessità di perseguire lo sviluppo economico del Mezzogiorno attraverso una serie coordinata di interventi di modifica economica deve costituire il comune punto di partenza dal quale deve muovere il confronto tra gli schieramenti politici.

Proseguendo le proprie considerazioni sul credito d'imposta, osserva che la normativa di urgenza ha determinato una non auspicabile restrizione nelle modalità di fruizione del contributo, sottraendo al contempo importanti risorse finanziarie all'obiettivo del sostegno economico dell'Italia meridionale. Pertanto, egli prosegue, il Governo dovrebbe chiarire quali sono le reali finalità avute di mira nell'esercizio della sua azione di politica economica, la quale appare peraltro priva di un solido modello di riferimento per lo sviluppo del Sud.

In conclusione, ritiene che la precedente esperienza in materia di credito d'imposta fornisca utili indicazioni per una corretta ed efficace utilizzazione dello strumento, facendo comunque presente che tale obiettivo appare difficilmente realizzabile con le modeste dotazioni finanziarie previste dal decreto in esame.

La senatrice LEDDI (*PD*) condivide le osservazioni dei senatori Barbolini e Musi, ma sottolinea in particolare l'approccio problematico dell'intervento del senatore Ferrara, anche in vista della valutazione di eventuali proposte emendative. Infatti ritiene legittima la domanda sui reali obiettivi dell'articolo 2 in materia di crediti di imposta per le imprese operanti nelle aree svantaggiate: se si tratta di porre sotto controllo l'andamento dei flussi di cassa, non se ne potrebbe contestare la legittimità al Governo; viceversa, se il decreto-legge rappresenta il primo passo di una politica a carattere strutturale volta a depotenziare il sistema degli incentivi allora il giudizio non può che essere negativo. Nel merito delle misure adottate dal Governo rileva che esse vanno in una direzione opposta alle richieste formulate più volte, sia nella scorsa legislatura che più di recente, dal sistema imprenditoriale, di certezza normativa e semplificazione degli adempimenti: come già rilevato, l'incentivo diviene aleatorio e si introduce una macchinosa procedura per la fruizione dei benefici. Tali considerazioni divengono più stringenti, prosegue l'oratrice, se confrontate con il bilancio non certamente positivo dell'impegno finanziario finora profuso a favore del Mezzogiorno. Poiché il divario tra le aree del Paese si è allargato nonostante le dimensioni rilevanti dei trasferimenti, appare chiaro che la questione del volume complessivo delle risorse non costituisce più l'elemento dirimente, mentre si pone invece con forza un problema di qualità della spesa: quindi auspica una riflessione complessiva sul carattere della politica meridionalista.

L'oratrice svolge poi alcune considerazioni critiche in riferimento alla disposizione recata dal comma 8 dell'articolo 3, rilevando che la pur condivisibile richiesta di semplificare e snellire gli adempimenti addossati alle imprese, si scontra, in tale delicata materia, con la esigenza di mantenere fermo un principio di solidale responsabilità rispetto a profili come la sicurezza e gli adempimenti contributivi tra imprese appaltanti e subappaltanti.

Il presidente BALDASSARRI nel ricordare lo stanziamento previsto per il credito di imposta per l'esercizio finanziario 2008 ne sottolinea l'e-

strema esiguità in termini percentuali rispetto al volume complessivo delle entrate previste per l'anno in corso – percentuale che si riduce ulteriormente rispetto al PIL complessivo – valutando quindi inappropriato qualificare l'intervento sul credito di imposta come misura volta al monitoraggio e alla trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica. Ricorda poi in termini critici la proposta di azzerare completamente i trasferimenti a favore del Mezzogiorno come drastica soluzione per risolvere il problema del deficit pubblico, rilevando in tale orientamento una certa similitudine con la politica di bilancio del ministro Padoa-Schioppa che a fronte di una rilevante crescita della pressione fiscale complessiva non ha conseguito l'obiettivo di ridurre il rapporto *deficit*-PIL. Atteso quindi che non è all'ordine del giorno una revisione radicale della politica a sostegno del Mezzogiorno, risultando indiscutibile il legame tra la crescita strutturale della ricchezza nazionale e il superamento del dualismo tra Nord e Sud, ritiene che la questione fondamentale che dovrà impegnare il Governo e il Parlamento è quello di analizzare e modificare le modalità con le quali le risorse pubbliche vengono indirizzate alle regioni meridionali e alle imprese ivi operanti. Non sussiste a suo parere un interesse delle imprese del Nord contrapposto a quello delle imprese del Sud, tenuto conto che le misure che incentivano gli investimenti produttivi costituiscono un chiaro sostegno alla domanda di beni di investimento prodotti al Nord. Inoltre, l'esempio della riunificazione tedesca e del mancato superamento del dualismo tra i *Länder* orientali e quelli occidentali (nonostante il volume complessivo delle risorse della Repubblica federale tedesca sia di gran lunga superiore a quello quarantennale dello Stato italiano per il Sud) mostra la complessità della questione e la esigenza di superare il dibattito circa l'adeguatezza delle risorse. Sulla qualità delle misure incentivanti per il Sud ritiene preferibile concentrare le risorse, al di là delle misure che vanno sotto il titolo di politiche di contesto, sulle infrastrutture materiali e immateriali e su incentivi fiscali di carattere automatico, anche alla luce dei rischi di distorsione nell'allocazione delle risorse di strumenti valutativi *ex-ante* per la erogazione di contributi a fondo perduto. Esprime peraltro la preferenza per l'introduzione di una fiscalità di vantaggio che, rispettando i parametri fissati dall'Unione europea e tenendo conto della qualificazione degli incentivi in termini di equivalente sovvenzione netta, consenta, in un periodo limitato, la massima libertà di scelta negli investimenti e la più trasparente verifica dell'adeguatezza delle risorse pubbliche impiegate.

In riferimento al decreto-legge in commento, che costituisce l'occasione per avviare una discussione nel merito che proseguirà certamente nei mesi a venire, ritiene importante assicurare l'automatismo nella fruizione del credito d'imposta e condivide la proposta del senatore Costa di ampliarne le modalità di utilizzo anche sul fronte delle imposte indirette. Esprime peraltro il dubbio che le procedure individuate per rispettare il tetto di spesa possano, in qualche misura, introdurre elementi di incertezza e di scarsa trasparenza. Rileva infine che, diversamente alle condizioni di finanza pubblica verificatesi nel luglio del 2002, non sembrerebbe

porsi attualmente un problema di massiccio utilizzo delle risorse per gli investimenti effettuati nel 2007.

Dopo aver espresso un'ulteriore valutazione sul volume complessivo delle risorse pubbliche destinate al sistema delle imprese in conto capitale e in conto corrente, auspica che il rappresentante del Governo possa in replica tener conto dei rilievi emersi nel corso della discussione generale che dichiara conclusa.

Propone quindi alla Commissione di rinviare alla seduta pomeridiana di martedì prossimo lo svolgimento delle repliche del relatore e del rappresentante del Governo, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è prorogato alle ore 13 di venerdì 13 giugno.

Dopo un intervento del senatore BARBOLINI (PD) la Commissione conviene sul calendario proposto dal Presidente.

Il sottosegretario GIORGETTI nell'accogliere favorevolmente la proposta di rinviare a martedì lo svolgimento delle repliche, dopo aver brevemente accennato alle misure in preparazione in materia di finanza pubblica, dichiara la disponibilità del Governo a valutare eventuali proposte migliorative del testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente BALDASSARRI avverte che è stato assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 4-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Tenendo conto della richiesta del senatore Lannutti di esaminare il provvedimento in Commissione plenaria, l'ordine del giorno della Commissione è pertanto integrato con l'iscrizione del citato provvedimento.

Avverte quindi che la seduta già convocata per domani, giovedì 12 giugno alle ore 14,30 è anticipata alle ore 9 per svolgere la relazione su tale disegno di legge. La conclusione dell'esame in sede consultiva è prevista per la seduta antimeridiana di martedì 17 giugno alle ore 10.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 11 giugno 2008

**6<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

POSSA

*Intervengono il ministro dell'istruzione, università e ricerca Mariastella Gelmini e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Proposta di indagine conoscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare**

Il PRESIDENTE riferisce che l'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi ha convenuto sulla sua proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sulle ricerche italiane nel settore della fusione nucleare. Al riguardo, sottolinea come l'argomento sia di grande importanza, dato che l'energia da fusione costituisce la fonte energetica primaria potenzialmente più rilevante a disposizione dell'umanità, trattandosi del processo principale che fornisce l'energia irradiata dalle stelle, tra cui il sole. Dopo la scoperta di questa fonte energetica pressoché inesauribile, nei più importanti paesi industriali si sono sviluppati, a partire dagli anni Cinquanta, imponenti programmi di ricerca volti a realizzarne utilizzazioni pacifiche in particolare per la produzione di energia elettrica. La ricerca si è concentrata, per motivi di convenienza, sulla fusione di nuclei di deuterio e trizio, entrambi isotopi dell'idrogeno. La loro fusione risulta tuttavia difficilissima poiché tutti e due sono elettricamente carichi con polarità positiva e la loro repulsione può essere superata solo ad temperature elevatissime, sopra i 100 milioni di gradi. Il tipo di reattore che si pensa di utilizzare per raggiungere tali temperature è chiamato «tokamak».

Dopo sessant'anni di incessanti sforzi non si è ancora riusciti a realizzare reattori in cui abbiano luogo in modo stabile reazioni di fusione di nuclei di deuterio e trizio. Negli ultimi anni si è quindi avviata una spe-

rimentazione internazionale per la realizzazione di un impianto di grande potenza denominato *International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)*, cui partecipano l'Unione europea ed altri paesi industrialmente avanzati come gli Stati Uniti e il Giappone, nonché la Corea del Sud, la Russia, la Cina e l'India.

Il Presidente ritiene quindi opportuno in primo luogo fare il punto sulle attività di ricerca e sviluppo svolte in questo settore negli ultimi anni in Italia, di cospicuo impegno finanziario, e, in secondo luogo, valutare lo stato di avanzamento del progetto ITER.

In tale ottica, egli reputa che lo strumento di un'indagine conoscitiva rapida e mirata rappresenti la via migliore per raccogliere le valutazioni degli esperti in ordine alle prospettive di tale ricerca e all'efficacia della relativa spesa. In particolare suggerisce di audire il presidente del CNR, il presidente dell'Enea, alcuni esperti del settore dell'Euratom, il responsabile del progetto ITER, nonché alcuni professori universitari di estrema qualificazione internazionale. Dette audizioni potrebbero di norma essere svolte nella giornata del giovedì.

Poiché la materia risulta di interesse anche per la Commissione industria, egli informa poi di aver già preso gli opportuni contatti con il presidente Corsi al fine di svolgere congiuntamente la procedura informativa.

Egli propone pertanto alla Commissione di conferirgli mandato a richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, congiuntamente con la 10<sup>a</sup> Commissione.

Prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale dà atto al Presidente della rilevanza dell'argomento, egregiamente illustrato nella relazione introduttiva. Manifesta indi pieno consenso sulla proposta di indagine conoscitiva, precisando comunque che occorre una programmazione di lungo periodo in ordine alle ulteriori procedure informative che la Commissione ha intenzione di svolgere, al fine di focalizzare l'attenzione sulle priorità.

Dichiara indi disponibilità ad affrontare tematiche così delicate quali quelle inerenti le ricerche sulla fusione nucleare, purché si definiscano le linee direttrici dei lavori della Commissione, tanto più che i settori di competenza risultano alquanto variegati. Sollecita perciò una riflessione in tale direzione già a partire dalla prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), dopo aver espresso un sentito apprezzamento per l'esposizione introduttiva del Presidente, condivide senz'altro l'intenzione di concludere l'indagine conoscitiva in tempi brevi. Al riguardo, manifesta tuttavia l'esigenza di non limitare il ciclo di audizioni a quelle già indicate dal Presidente, in quanto potrebbe rendersi utile un successivo ampliamento.

Invita altresì a considerare la possibilità di svolgere sopralluoghi, se non all'estero almeno in centri di ricerca italiani, in cui si compiono attività relative alla fusione nucleare.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si interroga sull'utilità di un approfondimento circa le recenti vicende che hanno interessato la centrale nucleare slovena situata nelle vicinanze di Trieste, con particolare riferimento al modo in cui la stampa (nazionale e locale) ha dato rilievo all'evento.

La senatrice POLI BORTONE (*PdL*) pone l'accento sul grande lavoro in corso in Europa in merito alle tematiche in questione, suggerendo l'audizione di esperti della competente Direzione generale della Commissione europea, nonché di europarlamentari che attualmente si occupano dell'argomento. Ciò anche al fine di comprendere lo stadio di avanzamento delle riflessioni politico-culturali emerse nell'Unione europea.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) evidenzia le misure già intraprese dal precedente Governo sul tema delle ricerche in materia di fusione nucleare e rammenta che l'Italia ha già instaurato numerosi contatti con le organizzazioni coinvolte nonché sottoscritto specifici protocolli. Sollecita quindi audizioni anche in tal senso.

Dopo brevi interventi della senatrice DE FEO (*PdL*), in ordine al livello tecnologico della centrale slovena, nonché dei senatori PITTONI (*LNP*) e MARCUCCI (*PD*), il presidente POSSA concorda con l'esigenza del senatore Rusconi circa la definizione di un quadro programmatico di lungo periodo. Condivide altresì i suggerimenti del senatore Ascutti e ribadisce il carattere innovativo di tale indagine conoscitiva, destinata peraltro a raccogliere il favore del mondo della ricerca.

La Commissione concorda all'unanimità sulla proposta del Presidente, demandandolo quindi, d'intesa con il Presidente della Commissione industria, a richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento congiunto della procedura informativa in esame.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(735) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era svolta la relazione introduttiva.

In discussione generale prende la parola il senatore RUSCONI (PD), il quale si sofferma in particolare sul comma 9 dell'articolo 4, che rinvia di un anno l'entrata in vigore delle norme relative alla valutazione del *curriculum* scolastico degli alunni ai fini dell'ammissione all'università. Al riguardo, dichiara di aver registrato finora una certa continuità fra l'operato dell'ex ministro Fioroni e le dichiarazioni del neo ministro Gelmini in termini di maggiore rigore e serietà del percorso scolastico. Nel ricordare ad esempio la nuova composizione delle commissioni d'esame per la maturità approvata nella scorsa legislatura con l'introduzione di una quota pari al 50 per cento di membri esterni, conferma l'assoluta esigenza di premiare il merito. Pur comprendendo le perplessità manifestate dal relatore Valditara sulla retroattività della disposizione, ritiene quindi che fosse possibile un intervento diverso sul piano normativo che mantenesse la prospettiva premiale per gli studenti.

Preannuncia pertanto a nome del suo Gruppo un voto di astensione, atteso che non condivide l'urgenza di provvedere al differimento delle disposizioni sulla valorizzazione del *curriculum* scolastico ai fini dell'accesso all'università.

Il senatore DE ECCHER (PdL) si dichiara alquanto perplesso circa le rivendicazioni della Sinistra inerenti l'attenzione al merito, in quanto esse contrastano a suo giudizio con i risultati prodotti nel settore scolastico dalle misure introdotte da tale parte politica. Richiamando la propria esperienza di docente e rimarcando l'esigenza di rigore, afferma di aver purtroppo riscontrato una progressiva dequalificazione e deresponsabilizzazione della scuola, come dimostrano anche i mutamenti nella terminologia utilizzata per la valutazione degli studenti.

Ritenendo che la responsabilità di tale processo degenerativo sia da attribuire alla Sinistra, la quale per lungo tempo ha monopolizzato il comparto, coglie altresì l'occasione per lamentare le ultime riforme inerenti la commissione per gli esami di Stato, puntualizzando che una composizione mista non assicura a sufficienza la serietà della valutazione.

In merito al disegno di legge, concorda con le affermazioni del relatore circa l'inopportunità di applicare le disposizioni del decreto legislativo n. 21 del 2008 con effetti retroattivi, in quanto ciò non garantisce la chiarezza delle regole. Reputa peraltro tali norme espressione di un atteggiamento superficiale, attribuibile alle passate gestioni.

Deplora inoltre lo stato di abbandono in cui versa il comparto scolastico, dovuto alla mancanza di un'etica della scuola, frutto a suo avviso di una impostazione culturale tipica della Sinistra chiamata ora ad assumersi le proprie responsabilità.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore RUSCONI (PD), il quale invita il Presidente a precisare l'oggetto della discussione, poiché non risulta chiaro se la Commissione debba esprimere un parere su un disegno di legge ovvero svolgere un dibattito sulle problematiche generali inerenti il settore scolastico, anticipando in tal modo le comunicazioni

programmatiche del ministro Gelmini. In tal caso, tiene a rivendicare i positivi risultati raggiunti dal Governo Prodi specialmente per quanto riguarda l'introduzione di elementi di rigore negli esami di Stato, puntualizzando peraltro che durante la gestione Moratti sono aumentati i candidati privatisti.

Dopo aver rammentato la propria esperienza politica, deplora l'utilizzo di sedi specifiche di lavoro al fine di attaccare i Governi precedenti in quanto ciò potrebbe avere ripercussioni estremamente negative sul clima costruttivo instauratosi in Commissione.

Il PRESIDENTE osserva che il senatore De Eccher è intervenuto nel merito del provvedimento in esame e non è facoltà della Presidenza limitare *a priori* il contenuto dei singoli interventi.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita il senatore Rusconi a non trarre dai singoli interventi conseguenze affrettate circa l'andamento dei lavori, tanto più che i contributi di ciascuno sono frutto del rispettivo passato e delle scelte politiche effettuate. Suggerisce invece di focalizzare l'attenzione sui punti di convergenza tra gli schieramenti che nell'ultima campagna elettorale sono risultati a suo giudizio assai superiori rispetto alle tornate elettorali del 2001 e del 1996.

Sottolinea quindi la diversità di atteggiamento che connota adesso i lavori della Commissione e ritiene che i problemi della scuola potranno essere affrontati a breve, a seguito dell'intervento del ministro Gelmini, di cui sono peraltro note le intenzioni verso le quali l'opposizione potrebbe convergere. Coglie tuttavia l'occasione per richiamare una norma di correttezza istituzionale secondo cui i Ministri, in occasione delle comunicazioni programmatiche, dovrebbero alternare la loro presenza tra le due Camere.

Quanto al merito del disegno di legge in esame, condivide le motivazioni sottese al rinvio delle disposizioni del decreto legislativo n. 21 del 2008, in quanto reputa inopportuno applicare nuove regole sulla valutazione del percorso scolastico triennale in corso d'anno, poiché esse rischiano di avere ingiustificati effetti negativi sul *curriculum* degli studenti.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) sottolinea anzitutto le misure contenute nel comma 6 dell'articolo 4 inerenti la società Arcus.

Quanto alle considerazioni emerse nel dibattito, rivendica a sua volta la propria esperienza tanto di docente nella scuola quanto di esponente politico, puntualizzando i compiti rilevanti che ricopre attualmente in qualità di Ministro dell'istruzione del Governo ombra.

Fa presente inoltre che l'emergenza educativa da più parti evocata è connessa alla sciatteria complessiva che caratterizza il mondo della scuola, delle famiglie e dei docenti, evidenziando in particolare che questi ultimi sono fortemente penalizzati e frustrati da una generale disattenzione nei confronti della categoria. In proposito condivide le aperture manifestate

negli organi di stampa dal ministro Gelmini circa la necessità di valorizzare la carriera docente.

Con particolare riferimento al comma 9 dell'articolo 4 non ritiene che l'applicazione retroattiva delle disposizioni sulla valorizzazione dei risultati degli studenti costituisca una difficoltà insormontabile, atteso che si tratterebbe di modificare i punteggi dei test di ammissione all'università.

Invita invece a considerare particolarmente degni di merito quegli studenti che, già prima dell'entrata in vigore delle norme sulla valorizzazione del *curriculum* triennale, hanno conseguito risultati brillanti, poiché essi hanno mostrato una sincera attitudine allo studio. Al contrario, non è educativa a suo giudizio la scelta di finalizzare l'impegno scolastico esclusivamente al conseguimento di un determinato punteggio, poiché ciò distorce il concetto di premialità.

Dopo aver precisato che non a caso il rinvio delle disposizioni suddette è stato particolarmente gradito dall'Unione degli studenti, ribadisce l'esigenza di valorizzare il merito a prescindere da obiettivi di altra natura.

La senatrice POLI BORTONE (*PdL*) si sofferma preliminarmente sulle disposizioni in materia di Arcus, la quale necessita a suo giudizio di essere tempestivamente regolamentata.

In ordine al comma 9 dell'articolo 4, pur apprezzando le suggestive riflessioni pedagogico-educative della senatrice Garavaglia, ribadisce che l'applicazione di alcune norme del decreto legislativo n. 21 del 2008 rappresenta un cambiamento inaccettabile delle regole in corso d'anno.

Quanto alle considerazioni emerse nel dibattito, s'interroga sulla opportunità di approfondire in altra sede gli effetti dei cambiamenti prodotti dal Sessantotto in merito alla formazione dei docenti.

Premettendo di essere contraria al numero chiuso nelle università in quanto ritiene preferibile una selezione successiva per merito, puntualizza poi l'esigenza di evitare bruschi mutamenti della legislazione vigente a danno degli studenti. In particolare, fa presente che la valutazione dei risultati scolastici del triennio, se applicata immediatamente, pregiudica l'impegno di quei ragazzi che avrebbero considerato la valorizzazione del merito scolastico per l'accesso agli atenei una valida motivazione allo studio.

In conclusione, pone l'accento sulla richiesta di certezza proveniente dalle famiglie, dagli studenti e dagli operatori del mondo scolastico.

Intervengono brevemente i senatori RUSCONI (*PD*) e MARCUCCI (*PD*) per stigmatizzare l'assenza del Governo.

Il PRESIDENTE fa presente che, in questa sede, la presenza del Governo non è condizione per lo svolgimento dei lavori della Commissione.

Nel dibattito interviene indi il senatore CERUTI (*PD*) il quale, ricollegandosi alle considerazioni del senatore Ascitti circa il diverso clima che si è instaurato negli ultimi mesi, condivide le affermazioni del sena-

tore Rusconi in ordine alla necessità di evitare una conflittualità superflua e inopportuna tra le forze politiche.

Seppur alcuni elementi negativi del settore scolastico fossero riconducibili alle esperienze del passato, invita a non banalizzare il sostrato politico-culturale in cui la scuola si è formata, tanto più che essa è stata attraversata da un movimento generazionale di carattere mondiale.

Esprime inoltre profondo rammarico per le carenze mostrate dagli studenti quanto a capacità di redigere testi scritti, che risultano fortemente penalizzanti anche nel percorso universitario.

Con riguardo al differimento degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008 tiene a precisare che la regola principale della scuola attiene alla necessità di studiare e di prepararsi al meglio, a prescindere dal susseguirsi delle riforme normative. Pertanto, l'applicazione del citato decreto legislativo corrisponde alla valorizzazione del merito, atteso che il principale dovere degli studenti, noto anche alle famiglie, è di impegnarsi per trarre il massimo risultato dallo studio. Pur riconoscendo che l'immediata entrata in vigore delle norme sulla valutazione del percorso scolastico triennale potrebbe creare disparità, ritiene pienamente condivisibile il criterio ispiratore basato sulla logica del merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per le comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per la procedura informativa indicata.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte altresì che di tale procedura sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Comunicazioni del Ministro dell'istruzione, università e ricerca sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero**

Il PRESIDENTE introduce la seduta, dando il benvenuto al ministro Mariastella Gelmini che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Il ministro Mariastella GELMINI chiarisce anzitutto di aver chiesto di tenere separate le dichiarazioni programmatiche in ordine all'Istruzione e all'Università e ricerca, in considerazione dell'importanza che assegna al confronto con le Commissioni parlamentari. I due settori, pur avendo senz'altro per protagonista il medesimo soggetto, presentano infatti una complessità e una diversità di linguaggi che meritano l'esercizio di un duplice sforzo.

Avviandosi ad illustrare gli intendimenti del Governo in materia di Istruzione, ricorda anzitutto che il Santo Padre non ha esitato a parlare di recente di «emergenza educativa» quale punto di maggiore debolezza della società contemporanea. La medesima espressione è stata poi richiamata nel dibattito sulla fiducia al nuovo Esecutivo da parlamentari di entrambi gli schieramenti. Essa non si affronta tuttavia a suo giudizio solamente con nuovi contenuti e nuove metodologie, pur utili, ma con valori condivisi e, pertanto, convincenti per i ragazzi in quanto testimoniati da adulti.

Dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per la saggezza e l'esperienza del Presidente della Commissione, ella illustra poi gli intendimenti del Governo volti a fronteggiare i gravi e complessi problemi della scuola.

Al riguardo, ella rammenta anzitutto che i quindicenni italiani risultano, nelle comparazioni internazionali, tra i più impreparati d'Europa in ambito matematico, scientifico e della lettura, anche se i risultati cambiano in relazione alla tipologia di scuola e all'area geografica. Né va dimenticato che i risultati sono invece di eccellenza con riferimento alla scuola elementare. Ritene quindi che le soluzioni non possano essere indifferenziate, ma occorra superare la vecchia e deleteria logica centralistica che non tiene conto delle specificità territoriali. Al contrario, reputa che il nuovo ruolo delle Regioni, così come individuato dal riformato Titolo V della Costituzione, congiuntamente alla piena attuazione della «legge Moratti» e al necessario rafforzamento dell'autonomia scolastica, debbano rappresentare una sorta di federalismo all'insegna della sussidiarietà. I maggiori sforzi devono poi essere indirizzati in direzione della maggiore criticità ed in particolare al Sud, dove i bassi livelli di apprendimento, la povertà e il degrado sociale costituiscono senz'altro un male da estirpare. L'esperienza degli ultimi 150 anni dimostra del resto che solo attraverso il riscatto del Mezzogiorno e il dispiegamento delle sue enormi potenzialità l'Italia potrà considerarsi pienamente nazione. A tal fine invoca uno scatto d'orgoglio nazionale, ritenendo che l'Italia possa e debba risalire la china.

Analogamente, reputa che il Paese non possa rassegnarsi di fronte al dato preoccupante della dispersione scolastica, garantendo alle nuove generazioni la disponibilità di tutti gli strumenti atti ad affrontare il futuro.

Purtroppo però i criteri selettivi seri e rigorosi sono venuti via via scemando e si registra un'enorme dispersione di capitale umano per fronteggiare la quale il Paese chiede a gran voce di lasciare lo scontro politico fuori dalla scuola.

In tale prospettiva, ella non giudica sufficiente elevare sulla carta l'obbligo scolastico, né condivisibile semplificare i processi di apprendimento. Al contrario, immagina una scuola che ciascuno, secondo le proprie propensioni individuali, senta come uno strumento utile e necessario.

Quanto agli insegnanti, ella rammenta che i loro stipendi sono drammaticamente inferiori rispetto alla media Ocse. Si augura quindi che la legislatura in corso veda uno sforzo unanime affinché essi siano adeguati agli *standard* internazionali. A tale scopo, giudica indispensabile aggredire le cause di iniquità del sistema, mediocre nell'erogazione dei compensi, nei risultati e nelle speranze. Una scuola ostaggio di rivendicazioni, più finalizzata al controllo ideologico che non al recupero dei compiti del sistema ha del resto prodotto un esito, osserva, che né i sindacati, né i partiti, né la società italiana possono condividere: stipendi inadeguati, nonché tramonto della cultura del merito e del senso della scuola.

Quanto alle riforme, ella sottolinea criticamente come per anni si sia affidata all'approvazione parlamentare di leggi di sistema la speranza di migliorare la scuola, badando più al colore politico che alla sostanza dei problemi.

Ella ritiene invece che il sistema abbia bisogno prevalentemente di buona amministrazione e di buon governo, di semplificazione e di chiarezza.

Prende quindi l'impegno a proporre modifiche legislative solo laddove strettamente necessario, a contenere l'irresistibile tendenza burocratica a produrre montagne di regolamentazione confusa e incomprensibile, a favorire l'adozione di criteri generali e Indicazioni nazionali leggibili, evitando la metastasi delle norme di dettaglio e preservando quanto di positivo fatto dai Governi precedenti. In quest'ottica, precisa di non aver ritirato la cosiddetta «circolare Fioroni» sul recupero dei debiti scolastici, nonostante ciò le fosse chiesto da più parti e le avrebbe garantito una facile popolarità, preferendo modificare soltanto gli aspetti che le sembravano troppo dirigistici, senza cambiarne la sostanza. Questi anni hanno dimostrato del resto, rileva, che non c'è alternativa possibile al ritorno nella scuola dell'impegno e del rigore.

Ella lamenta poi che per anni si sia pensato che l'abbassamento della qualità potesse agevolare gli studenti da un lato, offrendo dall'altro lato agli insegnanti qualche garanzia in più che compensasse la perdita di ruolo e di *status*, con il risultato di non favorire né gli uni né gli altri e di trasformare la scuola in un enorme ammortizzatore sociale. Inoltre, è stato mortificato il senso di responsabilità dei docenti, livellando le loro retribuzioni verso il basso. L'assenza di qualunque prospettiva di carriera ha così tenuto lontani dalla scuola tantissimi giovani preparati, che avevano la vocazione all'insegnamento, ma che hanno scelto altre strade non solo meglio retribuite, ma con migliori prospettive.

Onde rovesciare questi criteri, ritiene indispensabile sciogliere il nodo della rivalutazione del ruolo dei docenti, a partire dal pieno riconoscimento del loro *status* professionale, che non può essere confuso con chi nella scuola ricopre altri ruoli pur essenziali.

Passando al tema delle risorse, si dichiara consapevole dell'esigenza di un grande sforzo di riqualificazione della spesa pubblica.

Il precedente Governo, ricorda, aveva avviato un piano triennale di contenimento della spesa nel settore scuola, che i conti dello Stato e la situazione economica internazionale impongono di proseguire.

Per migliorare concretamente il sistema scolastico in Italia non si può peraltro eludere, prosegue, il tema dell'autonomia e dell'assunzione di responsabilità a tutti i livelli. Autonomia e valutazione sono infatti due facce della stessa medaglia, né si può rendere piena l'autonomia scolastica senza un sistema di valutazione che certifichi, in trasparenza, come e con quali risultati venga speso il pubblico denaro.

La meritocrazia è un sistema di valori che promuove l'eccellenza indipendentemente dalla provenienza sociale, etnica, politica ed economica delle persone; il merito non è quindi una fonte di disuguaglianza, ma all'opposto uno strumento per garantire pari opportunità, ed a tal fine deve essere valutato oggettivamente.

Passando al tema della parità scolastica, ella rammenta che la legge n. 62 del 2000, varata dal Centro-sinistra, ha istituito un sistema pubblico di istruzione in cui convivono, in piena osservanza costituzionale, scuole statali e scuole paritarie, gestite da privati.

Un sistema pubblico di istruzione che fondi sul principio di sussidiarietà forme di pluralismo educativo è, a suo avviso, la risposta alle esigenze di istruzione e formazione del cittadino.

I modelli finanziari fin qui sperimentati costituiscono, prosegue il Ministro, un valido punto di partenza per individuare forme efficaci di sostegno alle famiglie. Annuncia peraltro che le scelte del Governo in proposito saranno sottoposte al pieno dibattito parlamentare per arrivare ad un risultato equo e condiviso.

A questo proposito, ritiene peraltro interessante valutare le soluzioni che non solo i Governi nazionali via via succedutisi hanno messo a punto, ma anche le strategie promosse dai governi regionali più sensibili alla soluzione del problema.

Ella sottolinea poi l'esigenza di condividere gli obiettivi, richiamando il manifesto-appello che recentemente hanno promosso numerose associazioni di genitori, di dirigenti scolastici e di docenti. Nel riferirsi altresì alle aspettative del mondo della scuola, dell'imprenditoria, delle Regioni e degli enti locali, nonché alle risultanze del «Libro bianco sulla scuola» redatto nella scorsa legislatura, individua nell'autonomia, nella valutazione e nel merito i grandi temi su cui il Paese aspetta una risposta e su cui intende promuovere un proficuo dialogo con il Parlamento. In tale ottica, si augura di poter registrare una convergenza anche con l'opposizione e di avviare una «legislatura del buon senso», come già aveva indicato l'ex ministro Fioroni. Registra in proposito il costruttivo impegno del ministro ombra Mariapia Garavaglia, che ringrazia fin d'ora.

Nel soffermarsi sul tasso ancora troppo elevato di precoce abbandono degli studi, ella sottolinea poi l'esigenza di dimostrare agli studenti e alle famiglie che i diplomi non rappresentano un pezzo di carta ma il biglietto

per un futuro migliore, disincrostando una società immobile ed iniqua in cui lo studio non riesce a rappresentare un effettivo fattore di promozione sociale.

Cogliendo l'occasione del rinvio operato dal precedente Governo al 1° settembre 2009 della piena applicazione della riforma Moratti, ella sollecita quindi il Parlamento e la società intera a dare una prova straordinaria di produttività, creando le premesse per una formidabile preparazione di base ed una effettiva personalizzazione dell'istruzione.

Quanto al primo aspetto, ritiene che le tre I (inglese, *internet*, impresa) non possano andare a discapito della quarta (italiano), che deve essere approfondita senza indulgere nello spezzettamento dei saperi e nei «progettifici». Ritiene quindi che le Indicazioni nazionali debbano essere concentrate su questo obiettivo, lasciando alle autonomie scolastiche le più ampie possibilità, nelle parti a loro riservate, di esaltare le proprie specificità, sempre con l'obiettivo dell'eccellenza.

Quanto alla personalizzazione dell'istruzione, reputa che la leva principale sia nell'interazione tra autonomie scolastiche, docenti, studenti e famiglie.

Con riferimento specifico alla scuola secondaria di secondo grado, richiama anzitutto il rapporto della cosiddetta «commissione De Toni» sull'istruzione tecnica e professionale. Al riguardo, comunica che l'intenzione del Governo è di portare tutto il sistema alla «serie A», assicurando ad ogni segmento una pari dignità.

In quest'ottica, il dibattito sulla cosiddetta «scelta precoce» si trasforma a suo avviso nella costruzione dei percorsi più adeguati per permettere ad ogni ragazzo di trovare la propria strada, superando la concezione classista per cui il liceo è di «serie A», l'istruzione professionale e tecnica di «serie B», il sistema regionale delle qualifiche di «serie C».

Ancora una volta, ribadisce, la risposta sta nella personalizzazione dell'istruzione. L'indifferenziazione dei percorsi, la pretesa di sopprimere le propensioni individuali imponendo ad ogni adolescente di percorrere la stessa strada è la traiettoria più sicura verso gli abbandoni e la dispersione.

Nello stesso spirito di una scuola che sia realmente per tutti, il Ministro afferma poi il diritto all'istruzione di chi presenta abilità diverse. Gli obiettivi didattici, le metodologie e gli strumenti devono infatti essere personalizzati e coerenti, a suo giudizio, con le abilità di ciascuno. Al riguardo, richiama le molte buone pratiche costruite su competenza, professionalità, disponibilità e impegno delle diverse componenti scolastiche, dagli insegnanti di sostegno agli insegnanti curricolari, dai dirigenti scolastici alle associazioni, di cui ritiene occorra far tesoro.

In tal senso, assicura il suo impegno ad ascoltare le esigenze, le criticità e le proposte delle famiglie al fine di individuare percorsi flessibili, che superino le rigidità in contrasto con l'azione educativa.

Ella sollecita poi un'efficace collaborazione fra scuola e famiglie in termini di «cooperazione corresponsabile». Solo in questo modo è possibile infatti a suo avviso affrontare le difficoltà di apprendimento, lo scarso rendimento scolastico, l'abbandono degli studi, l'inconsapevolezza delle

regole, l'abuso di sostanze stupefacenti che si trovano alla base di fenomeni antisociali quali la microdelinquenza e il bullismo.

D'altra parte, osserva peraltro che troppo a lungo si sono delegate alla scuola responsabilità e azioni che competono alla famiglia, la quale rappresenta, pur nelle sue difficoltà, la base fondamentale su cui sviluppare le attività didattiche, formative ed educative.

Quanto ai fenomeni migratori che coinvolgono centinaia di migliaia di adulti e di bambini, ella osserva che il primo obbligo è quello di insegnare loro la lingua italiana e la Costituzione della Repubblica. Ciò, al fine di non escludere quote sempre più ampie di alunni extracomunitari nelle classi in cui, pur con competenze proprie, risultano penalizzati dalla barriera linguistica.

Né l'alfabetizzazione letteraria può essere disgiunta da quella civile, sia per i figli degli extracomunitari, che devono apprendere le regole della comunità italiana, che per i giovani italiani. Al riguardo, rammenta la memoria iniziativa di Aldo Moro di introdurre nelle scuole lo studio dell'educazione civica, cui ritiene doveroso restituire un ruolo centrale.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro ricorda il manifesto-appello elaborato prima delle elezioni da un gruppo di volenterosi uomini di conoscenza (Gruppo di Firenze), che dichiara di fare proprio nell'ispirazione ai criteri di merito e responsabilità, nel richiamo ad una scuola più qualificata ed efficace ma insieme più esigente sul piano dei risultati e del comportamento, nonché nell'esigenza di restituire ai docenti il prestigio e l'autorevolezza del loro ruolo.

In tale ottica, invita tutte le forze politiche a una grande «alleanza per la scuola», che restituisca al Paese la speranza. Dichiarandosi ottimista ed assicurando il proprio impegno più completo nello sforzo di ricostruzione della principale infrastruttura italiana, rinnova dunque l'invito a uno scatto d'orgoglio da parte di tutti, che non ceda alla tentazione della rassegnazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e rinvia il dibattito alla settimana prossima, dopo che il Ministro avrà esposto le linee programmatiche relative anche all'Università e ricerca.

Il senatore RUSCONI (PD) lamenta che non venga avviato subito il dibattito, atteso che avrebbe preferito esprimere subito al Ministro le proprie considerazioni sulle dichiarazioni testé effettuate prima di renderle alla stampa.

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza aveva raggiunto l'accordo sulle modalità di svolgimento del dibattito, da tenersi successivamente alla doppia introduzione del Ministro. Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (n. 1)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Rinvio dell'esame. Richiesta di proroga per l'espressione del parere)

Il PRESIDENTE, considerata l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, propone di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Mercoledì 11 giugno 2008

**9<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(735) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo richiamando l'attenzione sulle disposizioni che coinvolgono la competenza della Commissione. Osserva in particolare che l'articolo 1 del decreto legge reca disposizioni in materia di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., intervenendo sulla disciplina della procedura di privatizzazione della società. Le relative disposizioni sono state peraltro trasfuse dalla Camera dei deputati nel testo del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo con la previsione del cosiddetto prestito ponte di 300 milioni di euro. In quel testo normativo sono altresì confluite le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, in cui specificatamente si consente l'utilizzo del cosiddetto prestito ponte per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. In conseguenza alle sopra ricordate modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, l'articolo 1 del decreto legge in titolo andrà soppresso.

L'articolo 4 del provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e differimento di termini di legge. In particolare, per quanto di interesse, il quarto comma dell'articolo 4 dispone la proroga al 1° gennaio 2008 del termine – scadente il 1° luglio 2008 – per l'entrata in vigore delle disposizioni limitative per i neopatentati della guida di talune categorie di veicoli previste al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del nuovo codice della

strada. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge in titolo a tal fine interviene sull'articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, che già prorogava al 1 luglio 2008 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto legge n. 117 del 2007 che a sua volta riferiva la predetta limitazione ai titolari di patente di guida B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117 del 2007, ossia a decorrere dal 30 gennaio 2008.

Il comma 2-bis dell'articolo 117 del nuovo codice della strada – introdotto dal comma 1, lettera b) dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge n. 160 del 2007, preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 *kilowatt*/tonnellata. La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del Codice della strada purché la persona invalida sia presente sul veicolo medesimo.

Già in occasione della prima proroga si sottolineò, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007, l'esigenza di approfondire la effettiva rispondenza della norma citata alle finalità di incrementare la sicurezza per i neopatentati.

Si segnala al riguardo che l'articolo 5, comma 1 del disegno di legge n. 1677 della XV legislatura, recante disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del Codice della strada – come modificato dal Senato della Repubblica – prevedeva una modifica all'articolo 117, comma 2-bis volta ad elevare da 50 a 55 KW /t il limite di potenza specifico riferito alla tara e contestualmente a fissare un limite di potenza massima di 70 *kilowatt* per gli autoveicoli di categoria M1, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al conducente.

Il quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge in esame dispone il differimento al 1 gennaio 2009 dell'abrogazione di alcune disposizioni – gli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F – che prevedono, per i creditori dell'esecutore di opere pubbliche, un limite alla possibilità di sequestro delle somme dagli stessi dovute dalla stazione appaltante.

Si legge nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo che il rinvio si rende opportuno per consentire la rivisitazione e l'aggiornamento della normativa specifica relativa alla cessione dei crediti nei contratti pubblici di cui agli articoli citati della legge n. 2248 del 1865.

Si ricorda che il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici non risulta ancora varato.

Il comma 7 estende a 30 mesi – dai 24 del testo previgente – dall'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il termine entro il quale le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate

dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, sono tenute a cessare le attività non consentite dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.

Si legge nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in titolo che la breve proroga disposta risponde alla necessità di una maggiore chiarezza del quadro ordinamentale in considerazione del fatto che la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi a breve sul ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'articolo 13 citato.

L'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006 persegue l'obiettivo della riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e nel contempo mira ad evitare distorsioni concorrenziali. Il comma 1 pone limitazioni alle attività delle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, con le finalità di produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, con esclusione dei servizi pubblici locali nonché di svolgimento esternalizzato, nei casi consentiti dalla legge, di funzioni amministrative di loro competenza. Si prevede che dette società devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, non possono partecipare ad altre società o enti e sono ad oggetto sociale esclusivo.

Si segnala da ultimo che con il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge in titolo si dispone l'abrogazione dei commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2008, n. 74. Si interviene in tal modo su parte della disciplina concernente la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di lavori, servizi e forniture.

In considerazione di quanto sopra rappresentato formula una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE, accogliendo così una richiesta avanzata dal senatore Marco FILIPPI (PD), rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana odierna.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**10<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Venezia (n. 1)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 maggio scorso.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) esprime considerazioni critiche sulla proposta di nomina del Governo, sottolineando l'inopportunità della stessa. Formula l'auspicio che il Governo riconsideri la sua proposta preannunciando altrimenti un voto contrario della sua parte politica. Conclude il suo intervento consegnando agli uffici una nota scritta recante valutazioni ed osservazioni in ordine alla proposta di nomina.

Non essendovi altre richieste di intervento è posta quindi ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Prendono parte alla votazione i senatori Baldini (*PdL*), Butti (*PdL*), Camber (*PdL*), Caruso (*PdL*), Cicolani (*PdL*), De Toni (*IdV*), Donaggio (*PD*), Marco Filippi (*PD*), Fistarol (*PD*), Gallo (*PdL*), Grillo (*PdL*), Izzo (*PdL*), Magistrelli (*PD*), Menardi (*PdL*), Morri (*PD*), Mura (*LNP*), Musso (*PdL*), Papania (*PD*), Ranucci (*PD*), Stiffoni (*LNP*), Villari (*PD*), Vimercati (*PD*), Zanetta (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con sedici voti favorevoli, quattro voti contrari, una scheda bianca e due astensioni.

**Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Catania (n. 2)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 maggio scorso.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori Baldini (*PdL*), Butti (*PdL*), Camber (*PdL*), Caruso (*PdL*), Cicolani (*PdL*), De Toni (*IdV*), Donaggio (*PD*), Marco Filippi (*PD*), Fistarol (*PD*), Gallo (*PdL*), Grillo (*PdL*), Izzo (*PdL*), Magistrelli (*PD*), Menardi (*PdL*), Morri (*PD*), Mura (*LNP*), Musso (*PdL*), Oliva (*Misto-MPA*), Papania (*PD*), Ranucci (*PD*), Stiffoni (*LNP*), Villari (*PD*), Vimercati (*PD*), Zanetta (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con tredici voti favorevoli ed undici voti contrari.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 12 giugno 2008 alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato al termine della seduta odierna, per la programmazione dei lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 giugno 2008

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CURSI

*La seduta inizia alle ore 16.*

### *SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente CURSI comunica di aver delegato la senatrice Vicari a presiedere la Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE dà conto delle determinazioni assunte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé conclusosi. In particolare, preannuncia la disponibilità del Ministro dello sviluppo economico a svolgere le proprie comunicazioni programmatiche per il pomeriggio del 26 giugno prossimo. Riferisce a tale proposito di avere avviato gli opportuni contatti al fine di poter svolgere la procedura congiuntamente con la Commissione Attività produttive della Camera.

Il senatore BUBBICO (*PD*), sottolineando l'importanza dell'esposizione delle linee programmatiche dei responsabili dell'Esecutivo a inizio legislatura, considera necessario che le Commissioni congiunte possano disporre dei tempi indispensabili al dibattito sufficientemente approfondito.

Il senatore PARAVIA (*PdL*), dopo aver ricordato che all'inizio della scorsa legislatura la Commissione non poté adeguatamente dibattere in relazione alle comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico, né fu realmente messa al corrente delle rilevanti misure che il Governo avrebbe

predisposto, esprime a sua volta l'auspicio che il dibattito circa le linee programmatiche esposte dal Ministro possa essere debitamente ampio.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) ritiene prioritario che tutte le forze politiche abbiano la possibilità di manifestare le rispettive posizioni in relazione all'intervento del Ministro.

Il presidente CURSI fornisce rassicurazioni circa le questioni sollevate. Ricorda inoltre di avere chiesto la disponibilità ad un prossimo intervento al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il turismo.

#### **Proposta di indagine conoscitiva sulle ricerche italiane nel settore della fusione nucleare**

Il presidente CURSI specifica di sottoporre alla Commissione una proposta che muove da contatti informali tenuti con la Presidenza della Commissione Istruzione, dai quali è emerso il comune interesse ad approfondire le tematiche in titolo.

Dopo aver rilevato che la fusione nucleare – la quale avviene in natura, costituendo per esempio la fonte dell'energia solare – è da tempo oggetto dell'interesse del mondo scientifico e della politica, poiché il suo uso pacifico consentirebbe di disporre di una risorsa energetica potenzialmente inesauribile e priva di rischi per l'ambiente, passa all'illustrazione delle finalità e degli obiettivi della procedura informativa, da avviare ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

La ricerca sviluppatasi negli ultimi decenni è stata dedicata alla fusione di nuclei di due isotopi dell'idrogeno: il deuterio e il trizio. Risulta particolarmente difficile ottenere tale fusione, in quanto entrambi i nuclei sono elettricamente carichi con polarità positiva. Per ovviare a questa difficoltà occorre portarli a una temperatura superiore ai 100 milioni di gradi. A tale fine è stato concepito un particolare reattore ad anello cavo, detto «tokamak». Non è stato tuttavia ancora possibile mettere a punto un reattore in grado di garantire in modo stabile reazioni di fusione con un rendimento soddisfacente. Pertanto è stato avviato un progetto internazionale, centrato sulla realizzazione e sulla sperimentazione di un impianto di grande potenza, denominato ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), in costruzione a Cadarache, in Francia. All'iniziativa partecipano l'Unione europea, gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia, la Cina, l'India e la Corea del Sud.

La proposta di avviare un'indagine conoscitiva muove quindi dallo scopo di ottenere una conoscenza esaustiva sulle attività di ricerca e sviluppo svolte in Italia, specificamente riguardo a obiettivi, infrastrutture sperimentali utilizzate, risorse finanziarie necessarie, tempi previsti per il conseguimento degli attuali obiettivi, ricercatori e tecnici impegnati, relazione con il progetto ITER. L'opportunità di acquisire una completa in-

formazione sullo stato di attuazione del progetto stesso, si collega alla necessità di raccogliere le valutazioni degli esperti del settore circa le effettive prospettive dell'impiego della fusione nucleare per la produzione di energia elettrica, ambito questo di specifico interesse della Commissione Industria.

Il programma dell'indagine, la cui conclusione è prevista per la fine dell'anno 2008, comprende una serie di audizioni di responsabili esperti del CNR, dell'ENEA, dell'Euratom, del Progetto ITER, nonché di professori universitari di alto livello internazionale, ad esempio del MIT di Boston.

Il PRESIDENTE chiede quindi alla Commissione di conferirgli mandato a perfezionare gli opportuni contatti con il Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione, al fine di chiedere al Presidente del Senato la prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in modo che le due Commissioni possano procedere congiuntamente allo svolgimento della procedura informativa in titolo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 giugno 2008

**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(Doc. XXII, n. 6) TOFANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del Documento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIULIANO ricorda che nella seduta di ieri il Relatore ha svolto la sua esposizione introduttiva e si è svolta la discussione generale, seguita dalla replica del Relatore stesso.

Poiché non sono stati presentati emendamenti ai primi cinque articoli del Documento, si passa all'articolo 6.

Il relatore CASTRO (*PdL*) illustra l'emendamento 6.1, di carattere meramente formale.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale.

La senatrice CARLINO (*IdV*), nell'annunciare il suo voto favorevole, manifesta la convinta adesione del suo Gruppo all'iniziativa della ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro.

Il senatore MORRA (*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di appartenenza, rileva come l'incidenza degli infortuni sul lavoro resti attestata su livelli molto alti, tenuto anche conto del fatto che i dati ufficiali di matrice INAIL non includono gli incidenti che riguardano i lavoratori irregolari, i lavoratori autonomi e il settore del precariato. Giudica altrettanto preoccupante la diffusione delle malattie professionali e auspica che vengano poste tempestivamente in essere iniziative a livello normativo e di verifica concreta nelle realtà produttive volte ad arginare il tasso degli infortuni.

Rileva peraltro come l'istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta debba essere chiamata a svolgere un ruolo non meramente conoscitivo ma anche di monitoraggio dell'applicazione della normativa in materia antinfortunistica e dell'efficacia della stessa.

Conclude auspicando un'attenzione costante e approfondita del Parlamento sul tema della sicurezza del lavoro.

La Commissione conferisce quindi al Relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del Documento, come emendato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## EMENDAMENTO AL DOC. XXII, N. 6

### Art. 6.

#### 6.1

##### IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole «presenta relazioni specifiche sulle risultanze emerse, al termine dei suoi lavori» con le seguenti: «riferisce al Senato annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori».*

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 giugno 2008

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che domani, giovedì 12 giugno, alle ore 8,30 avranno luogo, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, le prime audizioni informali in materia di disciplina delle malattie rare e dei farmaci orfani decise dalla Commissione nella seduta del 4 giugno 2008. Nella riunione di domani saranno ascoltati una rappresentanza della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG), rappresentanti della Federazione italiana malattie rare (UNIAMO) e la dottoressa Maria Alice Donati dell'Azienda ospedaliera Meyer di Firenze.

L'Ufficio di Presidenza integrato da rappresentanti dei Gruppi parlamentari convocato alle ore 14,15 potrà stabilire il calendario delle successive audizioni informali, nonché definire la programmazione dei lavori della Commissione per le settimane successive.

Ricorda, infine, che nella seduta plenaria convocata per le ore 15 di domani proseguirà il dibattito sulle comunicazioni del ministro Sacconi sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero in materia di sanità. Comunica l'elenco degli iscritti a parlare, ribadendo che l'eventuale assenza, si intenderà come rinuncia all'intervento.

La Commissione prende atto.

## IN SEDE REFERENTE

(7) Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare

(52) TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141 / 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999

(146) BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 52 e 146, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 7 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 7, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegno di legge nn. 52 e 146 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno.

La relatrice BIANCONI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge n.7, che prevede la possibilità di incentivare la ricerca scientifica in relazione a farmaci diretti a patologie che, pur limitate, involgono tuttavia un numero elevatissimo di soggetti.

Nel dare conto delle principali disposizioni del disegno di legge, evidenzia l'articolo 5, che prevede la costituzione di presidi di rete contribuendo quindi ad assicurare capillarità alle strutture sul territorio, anche al fine di favorire un'applicazione uniforme delle linee guida in materia. Si sofferma quindi sull'articolo 6, che prevede l'immediata disponibilità di farmaci riconosciuti quali farmaci orfani dall'*European Medicines Agency* (EMA) e dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Condividendo pienamente tale disposizione, rileva come, nonostante la disciplina introdotta dall'allora ministro della salute Turco, con riferimento alle malattie rare e ai farmaci orfani si assista a un'evidente disparità di trattamento sul territorio nazionale: talune Regioni infatti ritardano la commercializzazione di questi farmaci attivando indagini sulla loro validità, del tutto superflue una volta che siano stati riconosciuti dall'EMA e dall'AIFA. Tra le altre disposizioni meritevoli di attenzione, segnala l'articolo 8 che regola il problema delle malattie rare in relazione alle difficoltà sociali connesse a situazioni di *handicap*: ritiene infatti necessario che i pazienti possano godere di un percorso personalizzato dal punto di vista socio-sanitario. Osserva infine che l'articolo 10 prevede l'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di un Centro nazionale per le malattie rare.

Conclude proponendo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 7 con quello, già avviato, degli altri disegni di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE esprime l'auspicio che l'esame dei disegni di legge in titolo possa svolgersi con sollecitudine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(Doc. XXII, n. 1) Ignazio MARINO. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale*

*(Doc. XXII, n. 2) TOMASSINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale*

*(Doc. XXII, n. 3) CURSI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale*

*(Doc. XXII, n. 4) BIANCHI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale*

(Seguito dell'esame congiunto dei *Doc. XXII*, nn. 1, 2 e 3, congiunzione con l'esame del *Doc. XXII*, n. 4 e rinvio. Esame del *Doc. XXII*, n. 4, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei *Doc. XXII*, nn. 1, 2, 3 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno.

La relatrice BASSOLI (*PD*) riferisce sul documento XXII, n. 4, che ripropone, con alcune modifiche e integrazioni, l'impianto della deliberazione con la quale è stata istituita la Commissione di inchiesta nella scorsa legislatura. Per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala le analogie con i testi presentati dai senatori Marini e Cursi. Quanto agli aspetti organizzativi e procedurali della Commissione d'inchiesta – analogamente alla deliberazione del 2006 e al testo a firma del senatore Cursi – si prevede che la Commissione possa avvalersi di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni (articolo 7, comma 2). Viene infine individuato un tetto di spesa relativo ai costi per il funzionamento della Commissione d'inchiesta (articolo 8).

Conclude auspicando una sollecita conclusione dell'esame e una tempestiva costituzione della Commissione d'inchiesta; propone quindi di congiungere l'esame del documento XXII, n. 4 con il seguito dell'esame congiunto dei documenti XXII, n. 1, 2 e 3.

Concorda la Commissione.

La relatrice BASSOLI (*PD*) riferisce, infine, che come è noto sono stati assegnati alla Commissione anche il documento XXII, n. 5, d'iniziativa della senatrice Bianchi, (Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali) e il disegno di legge n. 701 del senatore Astore (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, sulla sicurezza delle cure prestate e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali). Ritiene preferibile che tali proposte siano esaminate autonomamente, per il particolare ambito d'inchiesta individuato dal documento n. XXII, n. 4, in larga parte coincidente con quello affidato alla Commissione monocamerale istituita dalla Camera dei deputati nella XV legislatura, da un lato; per la differente natura e composizione della Commissione di inchiesta – bicamerale anziché monocamerale – e

conseguentemente per la diversa natura giuridica dell'atto istitutivo – una legge anziché una deliberazione monocamerale – dall'altro.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Si apre quindi la discussione generale.

Interviene la senatrice BIANCONI (*PdL*) che, concordando con la relatrice, sottolinea l'esigenza di concludere l'*iter* parlamentare in tempi rapidi e di giungere quanto prima all'istituzione della Commissione monocamerale d'inchiesta. Al riguardo fa presente che nell'esperienza pregressa omologhe Commissioni d'inchiesta hanno condotto approfondite analisi, in perfetta integrazione con le competenze della Commissione di merito. In questo quadro, la Commissione d'inchiesta potrà intervenire tempestivamente sulle storture del Servizio sanitario nazionale e offrire gli opportuni strumenti di analisi.

Considererebbe inopportuna l'istituzione di una analoga Commissione d'inchiesta presso l'altro ramo del Parlamento, sottolineando comunque l'esigenza di idonee forme di collaborazione tra le omologhe Commissioni permanenti delle due Camere, tenuto anche conto della diversità delle competenze.

Il senatore ASTORE (*IdV*), nel condividere l'esigenza di avviare al più presto l'attività d'inchiesta, prende atto di un condiviso favore per l'istituzione di una Commissione monocamerale, alla quale egli non è pregiudizialmente contrario, pur essendo firmatario del disegno di legge n. 701, che chiede venga comunque esaminato. Ribadisce in ogni caso, la necessità di un'intesa con la Camera dei deputati, tenuto conto che un'eventuale duplicazione dell'inchiesta presso l'altro ramo del Parlamento potrebbe apparire difficilmente giustificabile agli occhi dell'opinione pubblica.

Sottolinea infine l'opportunità di definire modalità di raccordo e reciproca informazione con la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati.

Il senatore BOSONE (*PD*) ritiene necessario evitare l'istituzione di due Commissioni monocamerale d'inchiesta analoghe, condividendo al riguardo l'esigenza di avviare le opportune intese con la Camera dei deputati. Conviene inoltre con il senatore Astore, in ordine all'opportunità di periodici contatti finalizzati ad approfondire aspetti del sistema socio-assistenziale. È – a suo giudizio – prioritario assicurare la complementarità tra le funzioni dell'istituenda commissione d'inchiesta e quelle della Commissione permanente, restando a quest'ultima un ruolo conoscitivo più specificamente finalizzato all'elaborazione di mirati interventi legislativi, laddove la Commissione d'inchiesta è volta ad acquisire elementi conoscitivi sulle disfunzioni delle strutture sanitarie pubbliche e private. Conclude

sottolineando come non vada peraltro sottaciuto il giudizio complessivamente positivo sul Servizio sanitario nazionale.

La senatrice BIANCHI (*PD*) conviene sull'opportunità di istituire una Commissione monocamerale e osserva come, alla luce dei fatti emersi con riferimento alla clinica Santa Rita di Milano, si sia riaperto il dibattito sulla qualità delle strutture sanitarie e sulla sicurezza delle cure; in particolare ritiene che l'istituenda Commissione d'inchiesta debba avere un ampio ambito di competenze, al fine di inquadrare meglio le problematiche del Servizio sanitario nazionale e di suggerire le soluzioni di tipo strutturale giudicate più idonee, anche nella prospettiva di contribuire ad accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti dei medici e degli altri operatori sanitari.

Esprime quindi l'augurio di una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*), unendosi alle considerazioni espresse nel corso del dibattito, concorda sulla soluzione di equilibrio che da un lato scongiuri forme di contrapposizione con la Camera dei deputati e che dall'altro eviti possibili sovrapposizioni con le competenze della Commissione permanente. A quest'ultimo riguardo, sottolinea come la Commissione di merito e la Commissione d'inchiesta siano caratterizzate da ruoli distinti, assolvendo tuttavia a funzioni complementari tra loro: la Commissione Igiene e sanità svolge la sua funzione legislativa e di controllo in misura complementare con la penetrante attività conoscitiva della Commissione d'inchiesta. Rileva inoltre l'opportunità di forme di coordinamento con la Commissione Affari sociali della Camera al fine di ampliare il campo delle conoscenze anche a quegli aspetti sociali che presentano marcati profili di tutela della salute.

Quanto al disegno di legge a firma del senatore Astore, sottolinea come la proposta di una Commissione bicamerale d'inchiesta presenti notevoli difficoltà sotto il profilo organizzativo, anche tenuto conto del diverso regime di organizzazione dei lavori parlamentari tra la Camera dei deputati e il Senato, paventando quindi il rischio di un rallentamento dell'attività, sia della Commissione d'inchiesta che delle rispettive Commissioni di merito. Auspica infine una celere conclusione dell'*iter* parlamentare affinché, anche alla luce delle gravi vicende che hanno interessato la clinica Santa Rita di Milano, il Senato possa intervenire tempestivamente, attraverso l'attività dell'istituenda Commissione d'inchiesta, possa fronteggiare il senso di sfiducia che serpeggia nell'opinione pubblica nei confronti del Servizio sanitario nazionale e che un'informazione talvolta aggressiva tende, a suo avviso, ad acuire.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), dichiarando di condividere le osservazioni espresse dal senatore Massidda, concorda sull'esigenza di concludere in tempi brevi l'esame delle proposte per l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta. Ritiene invero che, in relazione alla

sua pregressa esperienza maturata a livello di governo regionale, la Commissione d'inchiesta, attraverso la sua penetrante attività conoscitiva, sia in grado di assicurare quella necessaria visione generale troppe volte messa in ombra dall'eccessiva frammentazione della gestione del Servizio sanitario nazionale a livello locale.

Unendosi alle considerazioni del senatore Bosone, richiama l'attenzione sul tema relativo al *risk-management*, che a suo avviso dovrebbe formare oggetto di un'analisi specifica da parte della Commissione di merito, al fine di elaborare le iniziative legislative più opportune, considerata la diffusa inosservanza degli atti di indirizzo definiti dal Ministero.

Il senatore RIZZI (*LNP*), intervenendo a nome del suo Gruppo, conviene sulla necessità di istituire una Commissione monocamerale, sottolineando tuttavia l'esigenza di opportune intese con l'altro ramo del Parlamento, dirette a evitare inutili duplicazioni. Ritiene inoltre necessario definire forme di coordinamento con la Commissione Affari sociali della Camera al fine di approfondire tematiche più spiccatamente socio-sanitarie.

Concordando inoltre con le considerazioni espresse dal senatore Massida, evidenzia la necessità che l'istituenda Commissione d'inchiesta interagisca con la Commissione di merito nella prospettiva che, nell'ambito delle rispettive specifiche funzioni entrambe possano contribuire a formare un quadro generale sul Servizio sanitario nazionale quanto più possibile completo e integrato, sia dal punto di vista conoscitivo che degli interventi che si riterrà opportuno porre in essere. In quest'ottica, osserva come sia prioritario che tra i primi compiti dell'istituenda Commissione d'inchiesta figuri la questione di stringente attualità relativa alle vicende della clinica Santa Rita, nella prospettiva di offrire un segnale politico di rilievo e restituire fiducia ai cittadini.

Il presidente TOMASSINI ricorda la rilevante attività e il valore dei risultati conseguiti dalle Commissioni d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale istituite dal Senato della Repubblica nelle scorse legislature, a partire dall'inchiesta sui cosiddetti «ospedali incompiuti». Sottolinea, inoltre, come vi sia sempre stata una piena e fattiva integrazione tra le attività di inchiesta e le attività conoscitive della Commissione permanente Igiene e sanità, in uno spirito di costante collaborazione.

Non vi è dubbio sull'urgenza di istituire la Commissione monocamerale d'inchiesta; egli precisa, peraltro, che i gravi episodi di malasanità, per i quali in particolare si pone l'esigenza di una sollecita attività di inchiesta, non debbono – a suo giudizio – essere considerati isolatamente, bensì come paradigmatici di una situazione a livello nazionale. Ribadisce inoltre l'esigenza di evitare ogni possibile sovrapposizione con le attività della Commissione permanente da un lato, e della magistratura dall'altro. In merito a quanto emerso con riferimento alla clinica Santa Rita di Milano, informa che la Commissione d'inchiesta sull'efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale della legislatura appena conclusa aveva tempestivamente acquisito elementi dalla magistratura incaricata delle in-

dagini, ma che non aveva potuto rendere pubblici i relativi atti, in quanto coperti da segreto.

Auspica infine una sollecita conclusione dell'esame dei documenti in titolo e la tempestiva costituzione della Commissione d'inchiesta, registrando positivamente una significativa convergenza a tale riguardo.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*) si associa alle considerazioni del Presidente Tomassini ricordando anch'egli l'avvenuta acquisizione degli atti relativi all'indagine giudiziaria sulla clinica Santa Rita e l'impossibilità per i componenti dell'allora Commissione d'inchiesta di renderli pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice BASSOLI (*PD*), intervenendo in sede di replica, sottolinea come sia emersa una sostanziale convergenza sulla necessità che l'esame delle proposte istitutive della Commissione monocamerale d'inchiesta sul sistema di funzionamento del Servizio sanitario nazionale si concluda con sollecitudine, anche alla luce delle gravi vicende emerse dalla recente cronaca. In linea di principio, ritiene inoltre indispensabile procedere quanto prima all'analisi delle condizioni che rendono facilmente attuabili truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale.

Rileva inoltre l'importanza di una linea concordata con la Camera dei deputati al fine di evitare inutili duplicazioni, sottolineando altresì l'esigenza di valutare l'opportunità di approfondire le problematiche concernenti interi settori dei servizi sociali che presentano profili di interesse sanitario.

Propone quindi di assumere il documento XXII, n. 1, a firma del senatore Marino, quale testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al Doc. XXII, n. 1, assunto a base dell'esame, alle ore 18 di domani, giovedì 12 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(701) ASTORE. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, sulla sicurezza delle cure prestate e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali*

(Esame e rinvio)

La senatrice BASSOLI (*PD*) riferisce sul disegno di legge n.701, volto all'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, sulla sicurezza delle

cure prestate e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Rispetto alle proposte di inchiesta monocamerale all'ordine del giorno, va segnalato in primo luogo che – per quanto concerne gli ambiti di competenza – il disegno di legge prevede il compito di acquisire elementi informativi sugli aspetti organizzativo-funzionali del Servizio sanitario nazionale: tale competenza della Commissione bicamerale che si propone di istituire rispecchia – nella sostanza – l'impianto della deliberazione del Senato del 2006, istitutiva della Commissione monocamerale d'inchiesta e richiamato anche nell'ambito dei documenti XXII nn. 1, 3 e 4, con alcune differenze sulle quali riferisce.

Particolare rilievo hanno, nella proposta di inchiesta avanzata dal senatore Astore i compiti relativi agli errori sanitari e alle cause dei disavanzi sanitari regionali. Quanto agli aspetti organizzativi e procedurali, il testo richiama la disciplina precedentemente adottata per il funzionamento di altre Commissioni bicamerali di inchiesta, con particolare riferimento alla composizione, alla pubblicità degli atti e dei lavori, all'obbligo del segreto e all'attività interna. Si prevede al riguardo che la Commissione possa essere divisa in uno o più comitati per favorire l'approfondimento di una o più specifiche questioni. È previsto infine un tetto di spesa relativo ai costi di funzionamento dell'organo.

Osserva come, laddove dovesse risultare prevalente l'orientamento volto a favorire l'istituzione di una Commissione monocamerale presso il Senato sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, rimangano comunque rilevanti alcuni temi d'inchiesta, tra i quali segnala il funzionamento dei servizi sociali e socio-sanitari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(Doc. XXII, n. 5) BIANCHI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali*

(Esame e rinvio)

La relatrice BASSOLI (PD) illustra il documento XXII, n. 5 che, oltre ad attribuire compiti conoscitivi anche per quanto riguarda l'analisi generale del sistema sanitario – in linea quindi con i Documenti XXII, nn. 1, 2, 3 e 4 – concentra l'ambito di attività della Commissione prevalentemente sull'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sui disavanzi sanitari regionali. In particolare, il testo della proposta ricalca la delibera istitutiva della Commissione monocamerale di inchiesta istituita durante la scorsa legislatura presso la Camera dei deputati, con l'unica differenza riguardante la facoltà, di cui all'articolo 1, comma 2, di acquisire tutta la documentazione relativa alle precedenti Commissioni di inchiesta in materia sanitaria, come peraltro prevista anche nella delibera 2006 e nelle altre proposte, e la durata della Commissione medesima, coincidente con quella della legislatura.

Nel merito, la proposta attribuisce il compito di acquisire elementi conoscitivi su cause, tipologia, quantità e incidenza degli errori sanitari verificatisi in strutture pubbliche e private, nonché di valutare l'efficacia dei controlli e di individuare ogni altro intervento utile a migliorare la qualità del sistema sanitario nazionale (articolo 3, comma 1).

Si sofferma inoltre sui temi relativi alla situazione finanziaria delle Regioni in materia sanitaria.

Con riguardo al tema concernente l'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, il documento in titolo ripropone nella sostanza l'impianto della deliberazione del Senato del 2006, istitutiva della Commissione monocamerale di inchiesta. È inoltre prevista una disciplina dettagliata dei poteri della Commissione. Dopo aver illustrato le ulteriori disposizioni che regolano l'attività e l'organizzazione della Commissione, sottolinea come sia previsto un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione medesima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 giugno 2008

**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 9.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente D'ALÌ avverte che il Presidente del Senato, in data 27 maggio, ha assegnato alla Commissione la Relazione sullo stato dei servizi idrici per l'anno 2007 (Doc. CCVII, n. 1), trasmessa dal Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Al fine di poter adeguatamente valutare ed esaminare i contenuti della Relazione, propone di chiederne al Presidente del Senato il deferimento come affare assegnato ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il presidente D'ALÌ ricorda che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento di un affare assegnato sulle problematiche dei residui di estrazione e di lavorazione dei materiali lapidei, nell'ambito del quale sarà programmata in tempi stretti l'audizione del direttore generale della competente direzione del Ministero dell'ambiente. Invita i Gruppi parlamentari a far pervenire indicazioni circa ulteriori soggetti che potrebbe essere utile ascoltare nell'esame di tale affare assegnato.

**Proposta di indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla tracciabilità, alla raccolta differenziata e al compostaggio**

Il presidente D'ALÌ fa presente che nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di mercoledì 28 maggio u.s. è stata da più parti evidenziata l'opportunità di avviare un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla gestione dei ri-

fiuti, con particolare riferimento alla tracciabilità, alla raccolta differenziata ed al compostaggio.

L'indagine conoscitiva in questione potrebbe articolarsi nell'audizione, tra gli altri, di rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, degli enti locali, dell'APAT e dei Consorzi per la raccolta ed il recupero. Ricorda infine che tutti i Gruppi parlamentari potranno avanzare ulteriori indicazioni in merito a soggetti da ascoltare.

Il senatore SCOTTI (*PdL*) osserva che, ai fini della disamina delle tematiche legate alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata, potrebbe essere utile ascoltare rappresentanti della *ex* azienda milanese per i servizi ambientali (AMSA).

Il senatore ORSI (*PdL*) sottolinea la necessità che l'oggetto dell'indagine conoscitiva sia esteso anche al recupero dei rifiuti sia nel senso di comprendere quali e quanti siano i centri di recupero operanti nel territorio, sia nel senso di approfondire quanta parte della raccolta differenziata venga effettivamente destinata al recupero.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), nel far presente che la propria parte politica si riserva di indicare ulteriori soggetti da audire, sottolinea come l'indagine conoscitiva dovrebbe approfondire anche la questione dei costi sostenuti dai cittadini per i servizi di raccolta differenziata, dal momento che sul territorio nazionale sussistono forti differenziazioni, in gran parte legate al non completato passaggio dal sistema della tassa a quello tariffario. In tal senso, potrebbe essere interessante per la Commissione l'esperienza di quei consorzi intercomunali che si sono positivamente distinti per una corretta gestione di tali costi.

Ad avviso della senatrice MAZZUCONI (*PD*) emergono altresì differenti modelli di raccolta differenziata anche nell'ambito del medesimo territorio; questo aspetto andrebbe quindi trattato, come pure quello legato alla differenza tra i costi alla fonte e quelli effettivamente sostenuti dai cittadini poiché, anche in questo caso, sussistono forti disuguaglianze territoriali. Inoltre, in merito al tema dei costi si rende indispensabile un'individuazione delle voci che consentano una effettiva comparazione degli stessi. Per quanto concerne poi l'organizzazione della gestione dei rifiuti richiama l'attenzione sull'esigenza di esaminare le forme e tipologie operative negli enti locali.

La senatrice BONINO (*PD*), nel ricordare che sarebbe utile acquisire i risultati dell'indagine conoscitiva sull'industria del riciclo condotta dall'altro ramo del Parlamento nella scorsa legislatura, rileva che oltre al tema del recupero dei rifiuti l'indagine conoscitiva dovrebbe trattare anche gli aspetti legati alla prevenzione dei rifiuti.

Il senatore RUSSO (*IdV*), prendendo spunto dalla diversa attuazione sul territorio nazionale di direttive comunitarie in materia di rifiuti, nonché dalla resistenza che ha incontrato la legge della regione Campania che ha introdotto la provincializzazione nella gestione dei rifiuti, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la procedura informativa da avviare dovrebbe approfondire anche i diversi modelli di raccolta differenziata presenti nelle varie aree del Paese, anche allo scopo di analizzare le cause dei diversi indici di raccolta.

Il senatore LEONI (*LNP*) condivide le osservazioni svolte dalla senatrice Bonino circa il problema della prevenzione dei rifiuti poiché in molti casi sono in vendita prodotti che presentano contenitori, imballaggi o recipienti eccessivamente voluminosi.

Coglie quindi l'occasione per manifestare l'esigenza che la Commissione intervenga nel dibattito che si è aperto nel Paese in merito al ricorso all'energia nucleare.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) osserva che il confronto tra esperienze virtuose e non virtuose in merito alla gestione dei rifiuti può essere realizzato solo se si supera la difformità di regole e disposizioni che, ad esempio, proprio per quanto attiene ai costi e alle forme di prelievo è presente nel Paese.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) concorda con le considerazioni espresse dal senatore Fluttero, osservando che i sistemi di raccolta differenziata migliori sono spesso quelli che presentano modelli di gestione più efficaci.

La senatrice SOLIANI (*PD*) propone che sia dato spazio anche a soggetti che hanno maturato una positiva esperienza nel campo della educazione ambientale che, per quanto concerne le problematiche dei rifiuti, riveste importanza strategica soprattutto per il futuro.

Il presidente D'ALÌ ritiene che siano emersi spunti e suggerimenti in grado di arricchire l'indagine conoscitiva; in particolare, conviene sulla esigenza di riflettere in modo serio sulla questione legata alle modalità di applicazione delle tariffe, anche attraverso l'interlocuzione di rappresentanti dei comuni e del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, condivide l'approfondimento da dedicare anche alle diverse tipologie di raccolta differenziata e all'educazione e alla ricerca ambientale.

Per quanto concerne poi l'osservazione formulata dal senatore Leoni circa il tema dell'energia nucleare, fa presente che la questione potrà essere esaminata in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene di sottoporre al Presidente del Senato la richiesta di autorizzare la Commissione a svolgere un'indagine conoscitiva

avente il seguente titolo: sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 giugno 2008

### 1<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente provvisorio*

SANTINI

*indi della Presidente*

BOLDI

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

#### *ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI*

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Presidente.

Risulta eletta la senatrice Rossana BOLDI (*LNP*).

Successivamente, la Commissione procede alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari. Risultano eletti, rispettivamente, i senatori Santini (*PdL*) e Pedica (*IdV*) nonché i senatori Sibilìa (*PdL*) e Di Giovan Paolo (*PD*).

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Rossana BOLDI invita i Gruppi che non lo abbiano ancora fatto a designare i loro rappresentanti in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmare i lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 11 giugno 2008

**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Francesco RUTELLI

*La seduta inizia alle ore 14.*

**Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, dottor Antonio Manganelli.

Il Capo della Polizia svolge una relazione e successivamente il presidente RUTELLI, i deputati ROSATO e FIANO, i senatori ESPOSITO e CAFORIO, il deputato CICCHITTO e i senatori PASSONI e QUAGLIARIELLO formulano domande e richieste di chiarimento.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*SUI LAVORI DEL COMITATO*

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni sulla documentazione pervenuta e sul calendario dei lavori del Comitato.

Intervengono quindi il senatore QUAGLIARIELLO, i deputati FIANO, CICCHITTO e ROSATO ed i senatori PASSONI, CAFORIO ed ESPOSITO.

*La seduta termina alle ore 17.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 11 giugno 2008

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**(174) MENARDI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGETTI consegna agli atti della Commissione una nota contenente alcuni chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 11 giugno 2008

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FERRARA**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(693) GASPARRI ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare*

**(730) D'ALIA.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari*

**(734) BRICOLO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari anche di matrice straniera: parere favorevole con osservazione.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 11 giugno 2008

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CURSI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(693) GASPARRI ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare*

**(730) D'ALIA.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari: parere favorevole;*

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006» (n. 2):** osservazioni favorevoli con un rilievo.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 11 giugno 2008

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**RIZZI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(735) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini:** parere favorevole con osservazioni;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(Doc. XXII, n. 6) TOFANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»:** parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 12 giugno 2008, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (759).
- 

### **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 12 giugno 2008, ore 9*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo (4-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei mec-

canismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (735).

---

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 12 giugno 2008, ore 9*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (735).
- 

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 12 giugno 2008, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei documenti:
- MARINO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 1*).
  - TOMASSINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 2*).
  - CURSI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 3*).
  - BIANCHI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 4*).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ASTORE. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, sulla sicurezza delle cure prestate e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (701).

## IV. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei documenti:

- BIANCHI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (*Doc. XXII, n. 5*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattare al regolamento (CE) n. 1907/2006» (n. 2).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero in materia di sanità.

---

